



Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 788

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 19 settembre 2017

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
---------------------------	-------------	----------

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	6
<i>Plenaria</i>	»	9
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 148)</i>	»	18

2^a - Giustizia:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 134)</i>	»	19
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	19
<i>Plenaria</i>	»	20

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria</i>	»	29
---------------------------	---	-----------

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i>	»	33
---------------------------	---	-----------

7^a - Istruzione:

<i>Plenaria</i>	»	39
---------------------------	---	-----------

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 200)</i>	»	48
<i>Plenaria</i>	»	48
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 201)</i>	»	66

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 375)</i>	»	67
--	---	-----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 177)</i>	Pag.	68
<i>Plenaria</i>	»	68
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 118)</i>	»	88
<i>Plenaria</i>	»	88
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 289)</i>	»	94
<i>Plenaria</i>	»	94
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 266)</i>	»	99
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase descendente)</i> .	»	100

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	Pag.	101
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	102

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

<i>Plenaria</i>	»	104
---------------------------	---	-----

Per l'infanzia e l'adolescenza:

<i>Plenaria</i>	»	106
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	107

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	»	108
---------------------------	---	-----

Per la semplificazione:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	109
--	---	-----

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 27)</i>	Pag.	110
---	------	-----

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Plenaria</i>	»	111
---------------------------	---	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 19 settembre 2017

Plenaria

129^a Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 13.

VERIFICA DEI POTERI

Sostituzione di senatore della regione Campania

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Campania a seguito dell'opzione (derivante da una situazione di incompatibilità) del senatore Vincenzo Cuomo per la carica di sindaco della città di Portici, della quale il Senato ha preso atto nella seduta odierna dell'Assemblea, la Giunta – su conforme relazione del senatore PAGLIARI (PD) – riscontra all'unanimità che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il senatore è la signora Lucia Espósito.

La seduta termina alle ore 13,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 19 settembre 2017

Sottocommissione per i pareri 207^a Seduta

*Presidenza del Presidente
PALERMO*

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2227-A) Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2810) Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2681) **Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (PD), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2719) **Deputato CAPELLI ed altri. – Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 3-bis», che la previsione della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica anche in caso di condanna non definitiva presenta profili di criticità in riferimento al principio di presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, contenuto all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti. Sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 2.4, 3.4, 4.4, 4.5, 5.2, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 10.3 e 12.3 propone di esprimere un parere contrario, dal momento che le proposte, nell'escludere dall'ambito di operatività della normativa le parti della unione civile, è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza, in quanto si determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento a danno degli orfani figli di genitori che hanno contratto unione civile.

Relativamente agli emendamenti 4.2, 6.2, 6.3, 11.4 propone di esprimere un parere contrario, dal momento che le proposte sono volte a circoscrivere l'ambito di operatività della normativa alla sola fattispecie dell'omicidio di un genitore da parte dell'altro genitore, in violazione dei principi di ragionevolezza e di egualianza.

Infine, sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2872) **Deputato Marina SERENI ed altri. – Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché l'emendamento 1.1 ad esso riferito, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2811) **Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore COLLINA (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 9, la disposizione ivi prevista sia riformulata nel senso di attribuire allo Stato esclusivamente attività di promozione, dal momento che la materia «formazione professionale» è riconducibile alla competenza legislativa regionale.

Propone, quindi, di formulare alcune osservazioni: all'articolo 5, comma 1, rileva la necessità che – in sede di adozione del Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica, in considerazione degli specifici contenuti elencati al successivo comma 2 – sia previsto un coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite in materia; all'articolo 5, comma 2, lettera *e*), reputa opportuno verificare se la norma ivi prevista, riguardante il sistema di controllo della qualità dei prodotti biologici, sia coerente con le finalità indicate all'articolo 1, alinea, il quale espressamente esclude il sistema dei controlli dalla disciplina del disegno di legge; all'articolo 14, comma 1, capoverso «6-bis», la norma ivi prevista, nel disporre il riconoscimento del diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle sementi biologiche, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali in materia, nella parte in cui non prevedono un loro adeguato coinvolgimento.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 4.1, lettera *b*), e sull'emendamento 4.14 propone di esprimere un parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di assegnare compiti di vigilanza sull'importazione di prodotti biologici al tavolo tecnico previsto dall'articolo 4 del disegno di legge.

Quanto agli emendamenti 5.1 e 5.2 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando la necessità che – in sede di adozione del Piano

di azione nazionale per l'agricoltura biologica, in considerazione degli specifici contenuti elencati al successivo comma 2 – sia previsto un coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite in materia.

Sui restanti emendamenti propone, infine, di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria

508^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
COLLINA*

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2530) Vilma MORONESE ed altri. – Modifica al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di consultazione delle rappresentanze del personale del Corpo dei vigili del fuoco

(Esame e rinvio)

Il relatore CRIMI (M5S), anche a nome della correlatrice Lo Moro, riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a modificare l'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 195 del 1995. Tale norma prevede che, in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio, le organizzazioni sindacali e le sezioni del COCER siano convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per essere consultate.

La proposta in esame è volta a estendere la consultazione anche alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia in considerazione della specificità lavorativa dei vigili del fuoco, riconosciuta anche dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, sia per garantire a tale Corpo ed ai suoi appartenenti la medesima attenzione istituzionale riservata agli altri Corpi dello Stato impegnati in attività strettamente attinenti alla sicurezza della popolazione.

È altresì prevista una clausola di invarianza finanziaria.

La relatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) si rimette alle considerazioni del relatore Crimi, concordando pienamente sulla opportunità di estendere anche alle rappresentanze del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le consultazioni attualmente previste per le Forze di polizia e le Forze armate dall'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Propone, inoltre, di richiedere, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, il trasferimento alla sede deliberante.

A nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, manifestano il proprio consenso i senatori LO MORO (*Art.1-MDP*), CRIMI (*M5S*), PAGLIARI (*PD*), MANCUSO (*AP-CpE-NCD*), PALERMO (*Aut* (*SVP*, *UV*, *PATT*, *UPT*)-*PSI-MAIE*), DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), MAZZONI (*ALA-SCCLP*) e BRUNI (*GAL* (*DI*, *GS*, *MPL*, *RI*)).

Il vice presidente COLLINA si riserva di inoltrare la richiesta al Presidente del Senato dopo avere acquisito, per le vie brevi, il consenso degli altri Gruppi parlamentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2883) **Deputato DAMBRUOSO ed altri. – Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che prevede misure volte a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista, nonché a provvedere al recupero umano, sociale, culturale e professionale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione.

Tali misure si inseriscono nell'ambito delle politiche di contrasto e repressione del terrorismo che sono state oggetto di recenti interventi legislativi a fronte dell'innalzamento della minaccia a livello internazionale. Rispetto alle disposizioni da ultimo introdotte nell'ordinamento italiano, in particolare con il decreto-legge n. 7 del 2015, con la proposta in esame si privilegia l'attivazione di strategie di prevenzione e di recupero, in linea con le indicazioni emerse anche a livello di Unione europea.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, il provvedimento si compone di 12 articoli.

All'articolo 1, che individua le finalità del disegno di legge, si specifica che per «radicalizzazione» si intende il fenomeno delle persone che, pur in assenza di uno stabile rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, anche tramite il ricorso al *web* e ai *social network*.

L'articolo 2 prevede l'istituzione del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno. La composizione e il funzionamento del Centro sono disciplinati con decreto ministeriale, in modo da assicurare la presenza di rappresentanti dei Dicasteri interessati, di associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale, nonché del Consiglio delle relazioni con l'Islam italiano. Il CRAD predispone annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Centro si avvale dell'attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno, sulla base delle informazioni fornite dalle prefetture.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso le prefetture dei capoluoghi di Regione, dei Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale. Il CCR è presieduto dal prefetto o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali e degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale in ambito regionale.

Gli articoli 4 e 5 riguardano l'istituzione in sede parlamentare del Comitato per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. In particolare, si prevede che esso sia composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Il Comitato svolge attività conoscitiva, anche attraverso l'audizione di figure istituzionali: componenti della magistratura e delle forze di polizia, rettori di università, dirigenti scolastici e sanitari, ministri di culto e operatori sociali. Il Comitato esamina altresì i rapporti semestrali, redatti dalla Polizia postale e delle comunicazioni, contenenti elementi informativi e dati statistici sulla diffusione sul web di idee estreme, tendenti al terrorismo violento di matrice jihadista.

Ai sensi dell'articolo 6, il Comitato presenta al Parlamento una relazione annuale con cui riferisce sull'attività svolta e formula proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Inoltre, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Governo trasmette alle Camere e al Comitato una relazione, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo.

L'articolo 7 prevede che i Ministeri competenti e le amministrazioni locali, in coerenza con il Piano strategico nazionale, definiscano le modalità per lo svolgimento di attività di formazione consistenti, in particolare, in programmi e corsi specialistici volti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso. Le attività di formazione sono rivolte al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale e dei ga-

ranti locali dei diritti dei detenuti, dei docenti e dirigenti delle scuole e delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari.

L'articolo 8 dispone interventi preventivi in ambito scolastico. In particolare, prevede che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura elabori linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a promuovere la conoscenza della Costituzione, con particolare riferimento ai principi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini, a promuovere la cultura della tolleranza e del pluralismo e il principio della laicità dello Stato, nonché a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico. A decorrere dall'anno scolastico 2017-2018, il Piano nazionale di formazione dei docenti prevede anche l'attività di formazione e di aggiornamento volta ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale.

L'articolo 9 autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, destinata a finanziare progetti per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto alla radicalizzazione, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei Paesi di emigrazione.

L'articolo 10 attribuisce al Piano strategico nazionale la facoltà di prevedere progetti per lo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali e il coinvolgimento della RAI.

L'articolo 11 demanda a un decreto del Ministro della giustizia – da emanare con cadenza annuale – l'adozione di un Piano nazionale per garantire ai soggetti detenuti un trattamento penitenziario che promuova la loro deradicalizzazione e il loro recupero, in coerenza con il Piano strategico nazionale elaborato dal CRAD.

L'articolo 12, infine, dispone in merito alla copertura finanziaria.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritiene opportuno concludere in tempi brevi l'esame del provvedimento, a cui certamente il Governo annette particolare rilievo.

Il senatore Mario MAURO (*FI-PdL XVII*), pur concordando sulla opportunità di prevenire i fenomeni di radicalizzazione, ritiene necessario – prima di proseguire l'esame del provvedimento – approfondire quali siano i soggetti destinatari dalla norma. Tra i diversi Paesi, infatti, risultano differenze nella considerazione delle aree sociali a rischio di radicalizzazione, facilmente permeabili da chi svolge attività di supporto al terrorismo jihadista. Basti pensare, per esempio, alle difficoltà di collocare a livello politico il movimento della Fratellanza musulmana, presente in alcuni territori anche con gruppi armati, che risulta particolarmente attivo nell'attività di proselitismo, in qualche caso perfino più delle correnti islamiche salafita e wahabita.

A suo avviso, quindi, vi è il rischio che le disposizioni in esame, paradossalmente, possano favorire i fenomeni di radicalizzazione, per esempio attraverso l'attività di docenti o ministri di culto che hanno accesso alle carceri.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) esprime perplessità in merito al disegno di legge in esame, in particolare con riferimento alla istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, in quanto potrebbero determinarsi indebite interferenze nelle competenze del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Pertanto, auspica una riflessione approfondita, al fine di modificare il testo all'esame.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene superflua l'istituzione di ulteriori organismi, in quanto il Governo già dispone degli strumenti necessari per la conoscenza e la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione, per esempio attraverso i servizi di intelligence e il Copasir.

Appare certamente utile la previsione di una specifica formazione per gli operatori coinvolti in programmi volti a favorire il dialogo interculturale e interreligioso, ma per questo fine potrebbe essere sufficiente una normativa di rango secondario adottata dai Ministeri competenti.

Auspica, quindi, una ponderata valutazione delle questioni segnalate.

Il vice ministro BUBBICO precisa che il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, è stato oggetto di attento esame presso la Camera dei deputati, all'esito del quale è stato approvato un testo che il Governo considera del tutto condivisibile.

L'obiettivo del provvedimento è coordinare attività ed esperienze settoriali di diversi organismi istituzionali impegnati nella prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione. Un esempio eccellente della utilità di un efficace circuito informativo è costituito dal Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito per la prima volta in Italia e replicato ora in altri Paesi, che consente la condivisione tra polizia giudiziaria e servizi di *intelligence* di informazioni relative alla minaccia terroristica interna ed internazionale.

Secondo l'articolo 5 del disegno di legge, il Comitato parlamentare svolgerebbe un'attività conoscitiva sui fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, con particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti e delle libertà delle donne e dei minori, e pertanto non potrebbe interferire con le competenze del Copasir.

Inoltre, appare opportuno comprendere se i casi di marginalizzazione ed esclusione sociale possano favorire la diffusione di fenomeni di radicalizzazione, per il cui contrasto occorre sviluppare politiche appropriate, anche attraverso il Piano nazionale per la deradicalizzazione e il recupero di soggetti italiani o stranieri detenuti, di cui all'articolo 11.

Auspica, pertanto, che l'*iter* del provvedimento si concluda quanto prima.

Il vice presidente COLLINA propone, quindi, di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo nella seduta già convocata per domani, mercoledì 20 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2643-B) Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati; modificato, in prima deliberazione, dal Senato; approvato, nuovamente in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge costituzionale in esame, approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, nell'identico testo definito dal Senato.

Ritiene opportuno, quindi, completare quanto prima l'esame in sede referente.

Il vice presidente COLLINA ricorda che, essendo il disegno di legge costituzionale giunto alla fase della seconda deliberazione, su di esso potrà svolgersi solo la discussione generale, alla quale seguirà la votazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si procede alla votazione del mandato al relatore.

La Commissione conferisce quindi al relatore Zeller il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 2643-B, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14^a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il disegno di legge di legge europea 2017, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, reca norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordina-

mento nazionale all'ordinamento europeo, al fine di concludere entro un breve termine il percorso – avviato negli anni precedenti – per la chiusura dei casi di pre-contenzioso e contenzioso ancora aperti con la Commissione europea. In particolare, il provvedimento è volto a consentire la definizione di tre procedure di infrazione e di sette casi di pre-contenzioso nell'ambito del cosiddetto sistema EU Pilot, a garantire la corretta attuazione di direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.

A seguito delle modifiche e integrazioni apportate nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il testo si compone di 30 articoli, suddivisi in otto capi riguardanti i seguenti settori: libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi; giustizia e sicurezza; fiscalità; lavoro; tutela della salute e tutela dell'ambiente.

Segnala, quindi, gli interventi normativi attinenti i profili di competenza specifica della Commissione.

L'articolo 22 modifica la legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, al fine di assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea e di garantirne il corretto e tempestivo recepimento.

In particolare, si propone l'inserimento di una nuova lettera *e-bis*) del comma 7 dell'articolo 29, in forza della quale si dispone che nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea sia inserito l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cosiddette «direttive deleganti»).

Si dispone, inoltre, in merito al recepimento con decreto ministeriale degli atti delegati aventi un contenuto meramente tecnico. A tal fine, si novella il comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, richiamando la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

L'articolo 24, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, modifica i termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico. In attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta è stabilito in 72 mesi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il medesimo codice in materia di protezione dei dati personali è oggetto di alcune modifiche recate dall'articolo 28 del provvedimento in esame, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati. In particolare, si prevede che il Garante possa autorizzare il riutilizzo dei dati, anche sen-

sibili, per finalità di ricerca scientifica o per fini statistici, purché siano adottate idonee forme preventive di anonimizzazione dei dati a tutela degli interessati.

Il nuovo articolo 29, infine, reca disposizioni in materia di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali. Nello specifico, a partire dall'anno 2018 è attribuito al Garante un contributo aggiuntivo pari a 1.400.000 euro ed è incrementato di 25 unità il relativo ruolo organico.

Pertanto, propone alla Commissione di esprimersi in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 15,10.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2886**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 148

*Presidenza del Presidente
TORRISI*

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,25

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2888 E CONNESSI (ABOLIZIONE
DEI VITALIZI)*

G I U S T I Z I A (2^a)

Martedì 19 settembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari Riunione n. 134

*Presidenza del Presidente
D'ASCOLA*

*Orario: dalle ore 12,15 alle ore 14,05
(sospensione dalle ore 12,50 alle ore 13,10)*

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2864 (TUTELA PATRIMONIO CULTURALE)*

Sottocommissione per i pareri 70^a Seduta

*Presidenza del Presidente
ALBERTINI*

*Orario: dalle ore 15 alle ore 16,10
(sospensione dalle ore 15,30 alle ore 16,05)*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera

dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri: parere non ostativo su testo ed emendamenti.

alla 10^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (n. 433): osservazioni non ostative con rilievo.

Plenaria

414^a Seduta

*Presidenza del Presidente
D'ASCOLA*

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaravoli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere (n. 434)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, della legge 21 luglio 2016, n. 149. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) dichiara che è in fase di elaborazione una bozza di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo. Ritiene in generale assolutamente condivisibile l'impostazione di fondo sottesa al provvedimento. Data la ristrettezza dei tempi per l'espressione del parere chiede ai componenti della Commissione se vi sono osservazioni sul contenuto dell'Atto del Governo.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che il lavoro svolto in Senato in sede di approvazione della legge di delega n. 149 del 2016 sia stato ottimo. Condivide le osservazioni testé svolte dal senatore Casson circa l'imposta-

zione complessiva del provvedimento, che appare assolutamente equilibrata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2864) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(514) DE POLI. – Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale

(646) GIRO ed altri. – Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale

(1046) MARCUCCI ed altri. – Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale

(2632) LIUZZI e BRUNI. – Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il presidente D'ASCOLA sottolinea che, nel corso delle audizioni svoltesi nella giornata odierna, il punto maggiormente dibattuto ha riguardato la fluida ed incerta nozione di bene culturale che potrebbe rischiare di incidere sulla determinatezza delle fattispecie criminose contenute nel disegno di legge n. 2864, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PL)*) esprime forti perplessità sul contenuto del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, volto ad inasprire in modo eccessivo ed indiscriminato le pene in materia di reati contro il patrimonio culturale. A suo avviso, infatti, sono previste misure draconiane che rischiano di riverberarsi anche nei confronti di soggetti che non sono criminali, ma che al contrario esercitano la loro professione con assoluta competenza ed avendo alle spalle una forte e solida tradizione. A tale riguardo stigmatizza, ad esempio, quelle previsioni che sanzionano l'illecita detenzione di beni culturali e che, nel loro indefinito ambito di applicazione, rischiano di coinvolgere anche i comuni cittadini o gli esercenti l'attività assolutamente lecita di vendita e commercio di oggetti di antiquariato. Questi ultimi, peraltro, già si trovano ad operare con grandissima difficoltà in un mercato che presenta condizioni economiche di partenza nettamente svantaggiose rispetto ad altri Paesi. Tutti questi elementi di perplessità sono stati ampiamente confermati nel corso delle audizioni odierne e sono altresì coonestati dai numerosi procedimenti penali tuttora in corso, aperti nei confronti di soggetti di fatto assolutamente estranei allo svolgimento di attività delittuose. Si augura dunque che nella fase

emendativa siano apportati numerosi e significativi mutamenti al contenuto del citato disegno di legge n. 2864, al fine di delimitare l'ambito di applicazione dell'intervento sanzionatorio ai comportamenti scientificamente posti in essere da soggetti dediti ad attività delittuose.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene assolutamente non condivisibili le perplessità testé espresse dal senatore Giovanardi. Infatti il disegno di legge già approvato dalla Camera è volto primariamente a prevenire e a reprimere gravi comportamenti illeciti posti in essere contro beni del patrimonio culturale, quali ad esempio il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio, l'illecita detenzione, l'illecita esportazione. Non condivide nemmeno le perplessità relative alla nozione di bene culturale, in quanto tali incertezze definitorie allignano da tempo nel sistema giuridico e non sono certamente imputabili ai disegni di legge in esame. Al contrario, ritiene assolutamente necessaria una sollecita approvazione di questo importante pacchetto di misure.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) condivide l'impostazione di fondo sottesa ai disegni di legge in titolo e ricorda che, fin dalla XV legislatura, le Camere hanno tentato di regolamentare tale materia con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia dissuasiva dei comportamenti illeciti adottati contro il patrimonio culturale.

Con più specifico riferimento al disegno di legge n. 2864, sottolinea che l'articolo 518-*sexies* del codice penale – come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) – punisce, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a 20.000 euro, ed al di fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita. Contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Giovanardi, tiene a precisare innanzitutto che tale reato distingue nettamente l'ipotesi dell'illecita detenzione da quella della ricettazione; in secondo luogo che con la previsione in oggetto si puniscono esclusivamente i soggetti che sono a conoscenza della provenienza illecita del bene culturale, con conseguente esclusione della punibilità di qualsiasi ipotesi di dolo eventuale. Ritiene altresì condivisibili altre previsioni contenute nel disegno di legge n. 2864, quali ad esempio i casi di non punibilità di cui al nuovo articolo 518-*terdecies* del codice penale, così come la previsione di cui al nuovo articolo 518-*sexiesdecies* del codice penale in materia di ravvedimento operoso. Più in generale ritiene tutt'al più opportuno che in sede emendativa siano apportati piccoli e chirurgici interventi di modifica al disegno di legge n. 2864 come approvato dalla Camera dei deputati.

Prende la parola il relatore CUCCA (*PD*) condividendo le considerazioni testé svolte dai senatori Lumia e Casson e ritenendo altresì necessario concludere in tempi ragionevolmente brevi l'esame dei disegni di legge in titolo, pur nella consapevolezza che possono essere opportuni alcuni aggiustamenti al disegno di legge n. 2864 rispetto al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2864 – assunto dalla Commissione come testo base per il proseguo dell'esame – alle ore 18 di martedì 26 settembre p.v.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

(2740) Deputati Rosy BINDI ed altri. – Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, si danno per illustrate le proposte emendative al disegno di legge in titolo, pubblicate in allegato.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2740

G/2740/1/2

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame modifica la normativa in materia di testimoni di giustizia, con l'obiettivo di definire una disciplina organica specifica in tale settore e di inserirla nell'ambito della normativa quadro di cui al decreto-legge n. 8 del 1991,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, la quale era stata elaborata originariamente con riferimento ai soli collaboratori di giustizia;

valutato che, a fronte dell'attesa configurazione di una figura autonoma di testimone di giustizia, sarebbe opportuno operare un incisivo aggiornamento dell'istituto del collaboratore di giustizia, anche in considerazione della sua concreta applicazione in oltre quindici anni di vigenza delle più recenti modifiche di cui alla legge 13 febbraio 2001, n. 51;

preso atto che l'articolo 16-*quater* del summenzionato decreto-legge, introdotto dalla citata legge n. 45 del 2001, ha previsto che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia devono essere racchiuse in un verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, da rendere al procuratore della Repubblica entro il termine di centottanta giorni dalla data della manifestazione della volontà di collaborare;

ricordato che l'inosservanza del termine determina, ai sensi dei commi 7 e 9 del medesimo articolo 16-*quater*, la sanzione processuale della inutilizzabilità delle dichiarazioni, oltre alla inapplicabilità dei benefici penali e penitenziari previsti dagli articoli 16-*quinquies* e 16-*novies* del medesimo decreto-legge;

rilevato che il menzionato condivisibile principio, ha trovato i suoi limiti nella esperienza attuativa dinanzi alla particolare rilevanza e complessità di talune collaborazioni e alla pluralità degli impegni processuali nei quali coloro che collaborano con la giustizia sono chiamati, specie nella fase di avvio della collaborazione medesima. E che, pertanto, il termine di centottanta giorni sia diventato un termine sfavorevole proprio per le collaborazioni più rilevanti e complesse e, quindi, di maggiore interesse per la giustizia, oltre ad essere non interamente fruibile;

considerato che, appare opportuno introdurre un correttivo, anche al fine di non disperdere dichiarazioni rese oltre il suddetto termine,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel primo provvedimento utile, di aggiornare le disposizioni sui collaboratori di giustizia ed, in particolare, la norma recante il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, tale che l'attuale termine di centottanta giorni entro il quale le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia risultano utilizzabili ai fini Processuali, possa essere esteso per un ulteriore periodo proporzionato all'entità e alla durata del legittimo impedimento del collaboratore o del suo difensore a rendere o ad assistere alle dichiarazioni ovvero alla complessità della collaborazione.

Art. 1.

1.1

MINEO, DE PETRIS

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «se ritenute necessarie,».

Art. 2.

2.1

MINEO, DE PETRIS

AI comma 1, sopprimere la lettera d).

Art. 3.

3.1

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-bis. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 marzo 1991, n. 82, si applicano anche a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia».

Art. 5.

5.1

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera f), aggiungere, infine, le parole: «atti alla completa salvaguardia della riservatezza dell'identità del testimone».

Art. 8.

8.1

MINEO, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. Le misure di tutela, di cui all'articolo 5, sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto, che va valutato ogni quattro anni dalla commissione centrale e, ove possibile, sono gradualmente affievolite.

2. Le altre misure sono mantenute, anche oltre la cessazione del pericolo, fino a quando i testimoni di giustizia o gli altri protetti riacquistano l'autonomia economica».

Art. 20.**20.0.1**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.**

(Modifica all'articolo 16-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)

1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Qualora la collaborazione si manifesti particolarmente complessa, per la obiettiva rilevanza dei contenuti, anche in relazione alla quantità dei fatti oggetto delle dichiarazioni, per la pluralità delle autorità giudiziarie interessate o per la pendenza di procedimenti nei quali il collaboratore debba essere sentito, o si verifichino nel termine concesso dalla legge ipotesi di legittimo impedimento del collaboratore a sottoporsi all'interrogatorio, ovvero del suo difensore ad assistervi e sempre che questi non possa essere sostituito, il procuratore della Repubblica può richiedere al giudice per le indagini preliminari la proroga del termine di cui al comma 1 per un periodo proporzionato all'entità e alla durata dell'impedimento ovvero alla complessità della collaborazione e, comunque, non superiore a centottanta giorni. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 e contiene, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei fatti e degli elementi su cui si fonda. Alla richiesta è allegata l'eventuale documentazione. Qualora sia stata concessa una proroga inferiore a centottanta giorni, la richiesta può essere ulteriormente presentata prima della scadenza, ma il termine complessivamente concesso non può comunque superare i centottanta giorni. Il giudice per le indagini preliminari autorizza la proroga con decreto motivato da emanare entro sette giorni dalla presentazione della richiesta comunicandolo immediatamente al procuratore della Repubblica. Le dichiarazioni rilasciate dopo la scadenza del termine e prima che il giudice per le indagini preliminari decide sulla richiesta del procuratore della Repubblica sono utilizzabili se

rese entro il limite di tempo stabilito nella proroga successivamente intervenuta.»;

c) al comma 9, alle parole: "Le dichiarazioni" sono premesse le seguenti: "Fermo quanto previsto dal comma 1-bis,".».

B I L A N C I O (5^a)

Martedì 19 settembre 2017

Plenaria

796^a Seduta

*Presidenza del Presidente
TONINI*

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287-bis, 459 e 1116-A) *Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo in parte contrario, ai sensi della medesima norma Costituzionale, e in parte contrario sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 agosto.

Il relatore LAI (PD) illustra la seguente bozza di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a seguito dei diversi e nuovi elementi pervenuti: alla sostituzione, all'articolo 4, comma 3, del secondo e terzo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»; all'inserimento, all'articolo 5, dopo il comma 1, del seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020

e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.201, 1.202, 1.203, 2.211, 4.200, 5.200, 5.201, 5.0.200, 5.0.201, 2.213, 2.215, 4.202 e 4.0.200. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.221 e 2.200 (limitatamente al punto 8). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.«.

Non ritiene invece opportuno accogliere il parere contrario sugli altri emendamenti segnalati dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, in quanto si tratta di proposte già esaminate per la sede referente su cui è stato reso un parere non ostativo alla Commissione di merito.

Il vice ministro CASERO segnala la revisione del parere del Governo in senso non ostativo sugli emendamenti 5.0.200 e 5.0.201, aventi il fine di fornire un'interpretazione autentica sulle norme da essi citate.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede chiarimenti in merito a tale revisione di parere. Se infatti si ritiene opportuno approvare delle norme interpretative, appare evidente che esse venivano in precedenza applicate diversamente. Ritiene quindi necessario acquisire una relazione tecnica che chiarisca i mutamenti derivanti da tale modifica esattamente come aveva fatto il relatore nella precedente seduta.

Il presidente TONINI concorda con la necessità, in questo caso, di acquisire una relazione tecnica per poter esprimere un parere non ostativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere illustrato.

(2227-A) Camilla FABBRI ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice RICCHIUTI (*Art. I-MDP*) illustra il provvedimento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo, dal momento che la Commissione competente nel merito non ha approvato modificazioni al testo già esaminato dalla Commissione bilancio.

Rispetto agli emendamenti occorre valutare le proposte 3.108, che presuppone l'esistenza di un sito *web* non menzionato dal testo, e 3.111, che presenta margini di ambiguità rispetto ai costi di rimborso.

Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il vice ministro CASERO esprime parere conforme alla relatrice sul testo e parere contrario sugli emendamenti in quanto suscettibili di determinare oneri.

La RELATRICE propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Esprime altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.108 e 3.111. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2810) Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore LAI (PD) illustra il provvedimento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo, non essendo stati approvati emendamenti rispetto all'articolo pervenuto dalla Camera dei Deputati e già esaminato dalla Commissione bilancio.

Rispetto agli emendamenti, necessitano di relazione tecnica le proposte 1.100 e 7.100. Occorre valutare l'emendamento 3.103.

Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore sul testo. Esprime altresì parere contrario sulle proposte segnalate dal relatore in quanto possono comportare maggiori oneri.

Il RELATORE illustra quindi la seguente bozza di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Esprime inoltre parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100, 7.100 e 3.103. Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.».

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il vice ministro CASERO deposita la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 19 settembre 2017

Plenaria

525^a Seduta

*Presidenza della Vice Presidente
Eva LONGO*

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2236) **Gianluca ROSSI ed altri. – Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 luglio.

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) presenta e illustra l'emendamento 2.100 (testo 2), pubblicato in allegato, recante una nuova disposizione volta alla copertura degli oneri finanziari connessi al provvedimento in esame. Suggerisce inoltre, riaprendo le fasi successive dell'*iter*, la possibilità di una valutazione circa l'opportunità, ove ne ricorrono le condizioni, di richiedere il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNNATI

Affare assegnato sulla gestione dei crediti deteriorati da parte delle banche italiane (n. 1052)
(Esame e rinvio)

Il relatore SUSTA (*PD*) fa presente in primo luogo che l'esame dell'affare assegnato in titolo potrà assumere adeguata concretezza se inteso nel quadro della consultazione che la Commissione europea intende concludere entro il prossimo 20 ottobre al fine di potere poi, unitamente ad

ABE, BCE e Stati membri, porre in essere ulteriori interventi per rendere più solido il sistema bancario europeo.

Ritiene pertanto che l'esame potrebbe concludersi con una risoluzione, al fine di partecipare all'attuale fase legislativa e amministrativa, nello spirito della fase ascendente.

Nel merito, il relatore ricorda che i crediti deteriorati rappresentano una delle principali sfide per il settore bancario. Anche se il rapporto tra i crediti deteriorati e gli impieghi ha iniziato a diminuire fin dalla fine del 2014, il volume complessivo dei crediti deteriorati rimane ancora eccessivamente elevato, attestandosi poco al di sotto dei 1.000 miliardi di euro per tutta l'Unione. In dieci Stati membri, tra i quali l'Italia, il rapporto tra crediti deteriorati e impieghi si situa tuttora sopra al 10 per cento, con un effetto negativo sulla redditività delle banche e sulla loro capacità di erogazione di nuovi crediti. Il rapido deterioramento della qualità dei crediti è stato ascritto prevalentemente a una contrazione del 20 per cento del settore produttivo italiano a seguito della crisi finanziaria internazionale (*fonte CONSOB*).

In Italia il tasso di crediti deteriorati è di gran lunga superiore alla media europea e la debolezza del sistema bancario italiano rispetto ad altri sistemi, oltre che per il minor sostegno pubblico, è riconducibile a differenze nei modelli di *business*, in quanto le banche italiane sono più orientate all'attività tradizionale di erogazione del credito e quindi all'esposizione verso molte piccole e medie imprese, poco capitalizzate e pertanto più rischiose, oltre che a un utilizzo dei modelli interni per la valutazione del rischio di credito inferiore rispetto a quanto si registra in Francia e Germania.

Il settore ha peraltro già iniziato ad adottare una serie di strategie, comuni a molti dei piani industriali più recenti, consistenti nella riduzione dello *stock* di crediti deteriorati per via interna o attraverso cessioni. Alcune di queste azioni richiedono verosimilmente tempi lunghi. È il caso della riduzione dei crediti deteriorati, che potrebbe richiedere diversi anni per raggiungere livelli considerati accettabili dagli investitori e dalla vigilanza, senza che il processo determini una restrizione all'offerta di credito. Si sono inoltre registrate perdite in bilancio dovute in gran parte alla scelta di alcuni gruppi bancari di aumentare le coperture dei crediti deteriorati in vista di importanti operazioni di cessione da realizzarsi quest'anno: una scelta premiata sui mercati con la ripresa delle quotazioni azionarie del settore.

Poiché un rapporto tra crediti deteriorati e impieghi superiore al 10 per cento determina un effetto negativo sulla redditività delle banche e sulla loro capacità di erogazione di nuovi crediti, in tali circostanze si ritiene necessario attivare politiche attive che accelerino la pulizia dei bilanci bancari. In effetti, l'avanzamento dell'Unione bancaria è strettamente legato alla riduzione dei rischi del sistema bancario europeo e il volume dei crediti deteriorati che appesantisce i bilanci delle banche italiane è ancora percepito come un significativo fattore di rischio del settore bancario nazionale. Per queste ragioni, appare fondamentale che le banche adottino,

con molta maggiore determinazione e incisività che nel recente passato, una gestione attiva di queste esposizioni e definiscano una strategia credibile per la progressiva riduzione dell'ammontare di crediti deteriorati e per evitare l'accumulo di nuovi.

La proposta di istituire una società pubblica di gestione delle attività deteriorate a livello europeo, che possa aiutare nel completamento dell'opera di pulizia dei bilanci bancari, si scontra con le resistenze politiche degli Stati membri a una piena integrazione degli strumenti di intervento pubblico sul sistema bancario europeo prima del completamento dell'aggiustamento post-crisi. In assenza di consenso su questa proposta, l'Autorità bancaria europea ha proposto di elaborare un modello comune per società di gestione dei crediti deteriorati a livello nazionale. È stato, tuttavia, osservato che i tassi di recupero delle posizioni chiuse mediante cessione sul mercato sono nettamente inferiori a quelli registrati per le posizioni chiuse in via ordinaria (23 per cento contro 47 per cento in media nel biennio 2014-2015).

Uno studio sulla risoluzione dei crediti deteriorati in Europa è stato pubblicato l'11 luglio dal Comitato europeo per il rischio sistematico. Nello stesso giorno, il Consiglio ha adottato il «Piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa». Nel Piano si sottolinea che per affrontare la questione dei crediti deteriorati è necessario intervenire su vari fronti: vigilanza bancaria, riforma dei quadri in materia di insolvenza e di recupero dei crediti, sviluppo di mercati secondari per i crediti deteriorati e ristrutturazione del settore bancario. In particolare, occorrerebbe rafforzare gli incentivi a favore delle banche per far fronte in modo proattivo alla questione dei crediti deteriorati, evitando nel contempo gli effetti destabilizzanti delle vendite di emergenza. Oltre a gestire gli attuali *stock* di crediti deteriorati è, poi, necessario prevenire l'ulteriore accumulazione di crediti deteriorati in futuro. In base al Piano d'azione, la Commissione europea è tenuta a elaborare, entro la fine del 2017 e in collaborazione con le istituzioni e gli organismi pertinenti, uno «schema orientativo» per l'eventuale creazione di società di gestione patrimoniale a livello nazionale, in cui siano definiti principi comuni circa i perimetri pertinenti applicabili agli attivi e alla partecipazione, le soglie relative alla dimensione degli attivi, le norme per la valutazione delle attività, le strutture del capitale adeguate, le caratteristiche operative e in termini di governo societario, a livello sia pubblico che privato. In proposito, si ritiene necessario esaminare attentamente le condizioni e i requisiti di accesso allo strumento in questione. Il relatore ricorda che la consultazione pubblica avviata sul tema dalla Commissione europea si concluderà il 20 ottobre 2017. La Commissione intende acquisire dalle parti interessate contributi sulle iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato secondario con particolare riguardo ai crediti deteriorati. La Commissione intende, inoltre, ricevere pareri sull'introduzione di un nuovo strumento europeo, denominato *accelerated loan security*, che mira a rafforzare la protezione dei creditori a fronte del fallimento delle società debitrici, riconoscendo

alla banca il diritto di acquisire la proprietà dei beni a garanzia del prestito.

La consultazione pubblica è funzionale alla richiesta alla Commissione europea, contenuta nel Piano d’azione, di elaborare, entro l'estate del 2018, un approccio europeo per promuovere lo sviluppo di mercati secondari per i crediti deteriorati. Gli obiettivi perseguiti sono l’eliminazione degli ostacoli al trasferimento di crediti deteriorati da parte delle banche a soggetti non bancari e alla possibilità per questi ultimi di detenere crediti deteriorati, salvaguardando i diritti dei consumatori, nonché la semplificazione e possibilmente l’armonizzazione dei requisiti in materia di autorizzazioni per la gestione dei crediti da parte di terzi, adottando, se del caso, iniziative legislative in materia.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) *Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017*, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce sugli aspetti di competenza il senatore GIACOBBE (PD), il quale si sofferma innanzitutto sull’articolo 7 che interviene sulla disciplina dei rimborsi IVA al fine di consentire l’archiviazione della procedura di infrazione 2013/4080, allo stadio di messa in mora *ex articolo 258 TFUE*. Con tale atto la Commissione europea aveva contestato alla Repubblica Italiana il mancato rispetto degli obblighi imposti dall’articolo 183, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Il comma 1 riconosce una somma a ristoro forfetario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che, ai sensi delle nuove disposizioni contenute nel comma 4 dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell’IVA. Tale ristoro è fissato in misura pari allo 0,15 per cento dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. Per quanto riguarda la decorrenza della disposizione, il comma 2 prevede che la medesima si applica a partire dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell’IVA relativa all’anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre 2018.

L’articolo 8 modifica la vigente disciplina per la presentazione della domanda di restituzione dell’IVA non dovuta. A tal fine, le norme in esame prevedono che essa, in via ordinaria, sia presentata nel termine di due anni dal versamento della medesima imposta o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, a pena di decadenza. Si consente tuttavia il superamento del termine così fissato, nel caso in cui sia applicata un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi che sia stata accertata in via definitiva dall’Amministra-

zione finanziaria: in tal caso, i due anni per la presentazione della domanda di restituzione decorrono dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

L'articolo 9, comma 1, introduce la nuova lettera *b-bis*) nell'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riconducendo le cessioni di beni – e relative prestazioni accessorie – effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo alle cessioni all'esportazione non imponibili ai fini IVA.

L'articolo 10 estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano ai soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNNATI

Attuazione della riforma dei confidi di cui alla legge del 13 luglio 2016, n. 150 (n. 1053)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 settembre.

Dopo un intervento introduttivo della presidente Eva LONGO ha la parola il relatore Gianluca ROSSI (*PD*), il quale ritiene opportuno che la Commissione possa disporre, ai fini della qualità del dibattito, degli elementi di approfondimento che il Governo si è impegnato a fornire.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La presidente Eva LONGO avverte che la seduta già convocata alle ore 8,45 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2236

2.100 (testo 2)

Il RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 7,9 milioni di euro per l'anno 2018, 7,1 milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 19 settembre 2017

Plenaria

385^a Seduta

*Presidenza del Presidente
MARCUCCI*

*indি del Vice Presidente
CONTE*

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l’istruzione, l’università e la ricerca Angela D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D’ONGHIA risponde all’interrogazione n. 3-03894 della senatrice Blundo sulla garanzia di una quota minima d’ insegnamento di tutti gli strumenti musicali nella scuola pubblica, precisando che nella scuola secondaria, e segnatamente nei licei musicali ordinamentali istituiti a partire dal settembre 2010, non esiste limite alcuno nei confronti delle diverse tipologie di strumento, come invece accade per le classi della scuola media ad indirizzo musicale. Sottolinea infatti che le prove di ingresso previste dalla normativa vigente, atte a valutare le competenze necessarie all’accesso al liceo musicale, avvengono per qualunque strumento che gli studenti intendano suonare.

Dopo aver citato le previsioni dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 60 del 2017, richiama i contenuti della Secondo Rapporto – Monitoraggio sui licei musicali e coreutici effettuato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da cui emerge che presso l’insieme dei licei musicali italiani sono presenti sostanzialmente tutti gli strumenti musicali

che sussistono anche nelle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Rammenta infatti che l'insegnamento di strumento musicale, prevedendo la lezione individuale, permette la nomina di docenti incaricati annuali (o utilizzati dalle scuole medie se di ruolo) per le sole ore di insegnamento effettivamente necessarie. Tale flessibilità organizzativa, non presente nelle istituzioni AFAM, permette così ad ogni liceo musicale di rispondere a tutte le richieste di specificità strumentali che giungono dal territorio. Inoltre, proprio perché ogni liceo musicale deve tener conto anche della dimensione della musica d'insieme, accade spesso che proprio gli strumenti meno diffusi sono quelli che, in caso di esubero di domande di accesso al liceo musicale, hanno maggiore possibilità di essere accolti.

Chiarisce altresì che per la formazione dell'orchestra sinfonica o di molte altre tipologie di gruppi di musica da camera e di insieme è fondamentale la presenza di specifici strumenti che, pertanto, se presenti alle prove di accesso, vedono favorito il superamento delle stesse perché ogni liceo musicale contingente il numero di alunni per ogni strumento così da favorire la musica d'insieme.

Quanto alla proposta di istituire un organismo *super partes* di coordinamento nazionale, segnala che già oggi, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, ogni liceo musicale ha in essere una particolare convenzione con una istituzione AFAM, agevolando in tal modo la diffusione di tutte le specificità strumentali. Ciò anche in considerazione del fatto che il comma 1 dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 60 del 2017 prevede che i licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo. Afferma quindi che il ricorso alla quota dell'autonomia in capo ad ogni liceo musicale costituisce un valido strumento da utilizzare, anche con la realizzazione di percorsi in convenzione con le istituzioni AFAM per favorire la diffusione delle diverse specificità strumentali.

Per quanto concerne, infine, l'eventuale attribuzione ai conservatori del compito di monitorare, all'inizio di ogni anno scolastico, la situazione delle cattedre per ogni singolo strumento allo scopo di attivare tempestivamente i corsi mancanti, evidenzia che i dati sono già adesso immediatamente disponibili e pubblici grazie alle convenzioni e ai legami diretti esistenti tra ogni liceo musicale e l'istituzione AFAM di riferimento.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) ringrazia il Governo per l'attenzione e la sensibilità manifestata sul tema. Anche alla luce di un incontro pubblico che si è svolto questa mattina in Senato, è emerso come il tema dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica deve essere considerato in un'ottica complessiva. Il compito principale non può essere comunque affidato solo ai conservatori, i quali rappresentano una risorsa importante per integrare con i licei. Apprende peraltro con piacere che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 60 del 2017 consente di rimodulare il monte orario. Ritiene altresì utile incentivare le possibilità di interazione dei provveditorati con i conservatori e si dichiara soddisfatta.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2885) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005*

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Per dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo prende la parola la senatrice Elena FERRARA (*PD*), la quale sottolinea l'importanza di procedere alla ratifica della Convenzione di Faro, ricordando di aver presentato un proprio disegno di legge (A.S. 2795) con lo scopo di fungere da stimolo per la presentazione del testo governativo. Ritiene peraltro un punto assai qualificante la partecipazione delle comunità nonché i processi di promozione e tutela che coinvolgono le popolazioni, anche i più giovani.

Dopo aver ricordato le diverse sperimentazioni pilota diffuse in Europa, sottolinea l'impegno per gli Stati nell'attuazione della Convenzione, di cui rileva l'ampio respiro.

Rimarca peraltro positivamente il grande contributo dato dall'Italia nella stesura della Convenzione, registrando poi che le comunità sono assai legate alla propria storia. Nel rilevare altresì l'importanza di preservare la coscienza dell'identità italiana ed europea proprio in un momento in cui ci si confronta con diversi flussi migratori, ritiene che la Convenzione possa contribuire a trasmettere l'eredità culturale alle giovani generazioni. Dichiara quindi il convinto voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere.

Il senatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) dichiara a sua volta il voto favorevole del suo schieramento, concordando tuttavia con il Presidente relatore per il rammarico espresso nel parere circa il ritardo con cui si procede alla ratifica. Ciò dimostra a suo avviso la precarietà di alcuni consensi internazionali, in cui risulta difficile l'armonizzazione e la condivisione degli interessi. Occorrerebbe pertanto a suo giudizio stabilire un limite massimo di tempo affinché tutti gli Stati si adeguino alle prescrizioni previste degli atti pattizi.

Riscontra peraltro con favore la centralità dei beni culturali in termini di identità, proprio in un momento di stringente attualità in cui gli episodi di terrorismo radicale finiscono per prendere in ostaggio il patrimonio culturale, facendone oggetto di scempio e distruzione. Nel condannare tali

episodi, si augura che l'umanità non venga mai costretta a fare a meno della propria memoria.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si riferisce anzitutto al disegno di legge di ratifica, che stanzia un milione di euro per attività connesse all'articolo 13 della Convenzione. Prende atto in proposito che la relazione tecnica allegata al testo motiva la copertura solo per tali risorse, dato che l'attuazione della Convenzione dovrebbe avvenire attraverso le disponibilità economiche esistenti, senza ulteriori oneri. Manifesta comunque dubbi su tale affermazione, soprattutto perché potrebbero essere intaccati altri capitoli di bilancio relativi agli investimenti nel settore culturale. Contrariamente quindi all'orientamento manifestato dal suo Gruppo in 14^a Commissione, dichiara il voto di astensione sullo schema di parere del relatore.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*), nel comprendere le istanze sollevate che raccoglie quale stimolo di riflessione, conferma lo schema di parere favorevole già illustrato, ribadendo l'importanza di ratificare al più presto la Convenzione.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*), pur lamentando il ritardo nell'avvio dell'*iter* di ratifica, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo condividendo l'importanza della Convenzione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del Presidente relatore.

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore MARTINI (*PD*) illustra una proposta di relazione favorevole, pubblicata in allegato, sottolineando che le norme di competenza hanno lo scopo di definire in maniera uniforme a livello nazionale l'applicazione delle sentenze della Corte di giustizia europea.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando il rilievo dell'articolo 28 sul tema dei dati personali, che impatta anche sulla ricerca scientifica e investe così ambiti di competenza.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), pur prendendo atto delle disposizioni contenute nell'articolo 11, fa notare che nel testo è prevista una norma sui diritti d'autore e sull'autorità preposta al monitoraggio. Rileva quindi criticamente che tale norma è stata introdotta in prima lettura attraverso un emendamento dichiarato ammissibile nonostante altri emendamenti, tra cui le proposte del suo Gruppo, in materia di regolamentazione del diritto d'autore fossero state ritenute inammissibili.

Dopo aver precisato che questa mattina si è svolta presso la VII Commissione della Camera dei deputati l'audizione del Presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ritiene che permangano criticità di metodo e di sostanza non indifferenti. Dichiara quindi il voto di astensione del suo Gruppo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di relazione favorevole del relatore.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2014-2017) (COM (2017) 22 definitivo) (n. 303)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 218*)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice aveva illustrato una nuova bozza di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla nuova bozza di risoluzione, condividendo le indicazioni in essa avanzate.

Si associa la senatrice Elena FERRARA (*PD*), che manifesta soddisfazione per il lavoro puntuale della relatrice. Ritiene quindi che il testo rappresenti un risultato soddisfacente per tutti gli ambiti interessati dal piano di lavoro e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il nuovo schema di risoluzione illustrato dalla relatrice nella seduta del 13 settembre scorso.

Il PRESIDENTE esprime un sentito ringraziamento alla relatrice
Idem per il proficuo lavoro svolto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2017 (n. 436)**

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1º dicembre 1997, n. 420. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice Elena FERRARA (PD), rilevando che la Consulta, competente a valutare le domande di finanziamento di comitati ed edizioni nazionali, ha lavorato celermente pur non avendo a disposizione le cifre attese. Informa infatti che la somma a disposizione è pari a 514.193 euro a fronte di un'aspettativa di oltre un milione di euro. Fa presente comunque che sono stati recuperati 70.000 euro quale rimanenza del 2015. Comunica quindi che la Consulta ha ritenuto opportuno procedere anzitutto al rifinanziamento dei comitati e delle edizioni nazionali esistenti, esaminando comunque anche le nuove proposte, in attesa che giungano nuove risorse attraverso il disegno di legge di assestamento. Nel dar conto in dettaglio delle cifre stanziate, precisa che per i comitati nazionali già esistenti si prevede un importo complessivo di 230.000 euro, mentre per le edizioni nazionali già in essere si prevede un totale di 214.193 euro.

Segnala altresì che, avendo deliberato l'incremento per alcune specifiche edizioni nazionali e non avendo le risorse occorrenti, la Consulta ha attribuito il 69,44 per cento del finanziamento proposto a tutti i comitati e le edizioni nazionali di nuova istituzione nonché alle edizioni nazionali di De Gasperi, Einaudi e Moro. Si augura pertanto che siano assegnati i finanziamenti restanti per corrispondere l'ammontare totale già deciso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) (n. COM (2017) 385 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Riferisce la relatrice Elena FERRARA (PD), precisando che la Commissione è chiamata ad esprimersi sull'atto normativo in titolo in termini di rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Nel merito, fa presente che la proposta di regolamento in questione modifica il precedente regolamento 1295/2013 per quanto riguarda il sottoprogramma Cultura, previsto all'articolo 13, paragrafo 1. La modifica consiste nell'aggiungere il sostegno del sottoprogramma Cultura anche all'Orchestra dei giovani dell'Unione europea, a decorrere dal 1º gennaio 2018 e fino alla conclusione del programma Europa creativa (2020). Tale modifica

consente a suo avviso di riconoscere l'Orchestra come organismo indicato in un atto di base, dando così ad essa il giusto peso.

Ricorda quindi che l'Orchestra (il cui acronimo è EUYO) è stata fondata nel 1976 a seguito di una risoluzione del Parlamento europeo ed è costituita da giovani musicisti provenienti da tutti gli Stati membri dell'Unione, svolgendo un ruolo unico nella promozione del dialogo interculturale.

Segnala dunque che per la sopravvivenza dell'EUYO si rende necessario il finanziamento dell'Unione, tenuto conto che fino ad ora l'Orchestra è stata sostenuta in vari modi: nel 2016 e nel 2017 essa ha ricevuto sovvenzioni di funzionamento a norma del regolamento n. 966/2012 in quanto organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo. Rammenta tuttavia che nella primavera del 2016 si è svolta una campagna pubblica a sostegno dell'Orchestra, all'epoca in difficoltà finanziarie, tanto che gli Stati membri e i componenti del Parlamento europeo hanno appoggiato l'idea di trovare una soluzione per il suo finanziamento. Precisa comunque che il finanziamento per l'EUYO proverrà dall'attuale dotazione finanziaria del programma Europa creativa senza oneri aggiuntivi e dichiara di non ravvisare criticità sul piano della sussidiarietà e della proporzionalità.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2872) *Deputati Marina SERENI ed altri. – Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta è stata prospettata la possibilità di trasferire il provvedimento alla sede deliberante. Sollecita dunque tutti i Capigruppo a far pervenire il proprio orientamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2885**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato di aver espresso, lo scorso 17 maggio, un parere favorevole su un omologo disegno di legge di iniziativa parlamentare (A.S. 2795), auspicando in quell'occasione la celere adozione del testo di origine governativa;

ritenuto che la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società disegna un quadro di riferimento per le politiche sul patrimonio culturale attraverso la definizione dei diritti e delle responsabilità nonché la messa in luce degli effetti positivi che possono derivare dal suo impiego, in sinergia con gli strumenti del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio archeologico e architettonico;

valutate positivamente le novità della Convenzione, che adotta un nuovo approccio, focalizzando l'attenzione anche su altri temi, quali: il diritto al patrimonio culturale come facoltà di partecipare all'arricchimento o all'incremento del patrimonio stesso e di beneficiare delle attività corrispondenti; lo sviluppo sostenibile; il dialogo e l'apertura tra culture; la mondializzazione; la partecipazione e la crescita della sinergia di competenze fra tutti gli attori;

rilevato con favore che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dà attuazione alle attività previste dall'articolo 13 della Convenzione, al fine di potenziare la dimensione anche internazionale del patrimonio culturale nel sistema nazionale di istruzione, tramite una spesa di un milione di euro annui, a decorrere dal 2017;

manifestato comunque rammarico per il ritardo con cui l'Italia procede alla ratifica di una Convenzione di rilievo notevole;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2886

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

tenuto conto che l'articolo 11 introduce disposizioni per risolvere la situazione degli *ex lettori* di lingua straniera trattata nel caso EU Pilot 2079/11/EMPL;

osservato che il comma 1 dell'articolo 11, applicando il giudicato europeo e quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2004, stanzia risorse aggiuntive sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), pari a 8.705.000 euro, da destinare al cofinanziamento degli atenei per superare il contenzioso in atto e prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso;

rilevato che, secondo il comma 2, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta con decreto lo schema tipo dei contratti integrativi di sede che dovranno essere definiti da ciascun ateneo entro il mese di dicembre 2017, recante anche i criteri di ripartizione dell'importo a titolo di cofinanziamento, con riferimento soltanto alle università che, entro la scadenza del 31 dicembre 2017, avranno perfezionato i suddetti contratti integrativi;

considerato che la norma è finalizzata a definire in modo uniforme a livello nazionale l'applicazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e, conseguentemente, attraverso i contratti integrativi di lavoro, il trattamento economico da riconoscere agli *ex lettori* di lingua straniera;

preso atto altresì che l'articolo 28, nel prevedere modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali attraverso un nuovo articolo 110-*bis* dedicato al riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici, prescrive che il Garante può autorizzare il riutilizzo dei dati, anche sensibili ad esclusione di quelli genetici, per la ricerca scientifica purchè si adottino forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione ritenute idonee a tutela degli interessati;

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 19 settembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari Riunione n. 200

*Presidenza del Presidente
MATTEOLI*

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,40

*AUDIZIONE INFORMATICA DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI DI FILLEA CGIL,
FILCA CISL E FENEAL UIL IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE DEGLI APPALTI
DI LAVORI NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI*

Plenaria 335^a Seduta

*Presidenza del Presidente
MATTEOLI*

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale di rappresentanti sindacali in merito alle problematiche degli appalti di lavori nel settore delle concessioni autostradali, svolta oggi, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a Presidente dell'Automobile club d'Italia (n. 115)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MARGIOTTA (*PD*) illustra la proposta di nomina in titolo, con la quale il Governo ha designato l'ingegner Sticchi Damiani alla carica di presidente dell'Automobile club d'Italia. Dopo aver ricordato che tale candidatura, in base allo statuto dell'ACI, viene proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro competente, ossia con quello delle infrastrutture e dei trasporti, richiama l'ampio *curriculum* del dottor Sticchi Damiani, sottolineando la notevole esperienza e competenza maturate, anche alla luce del precedente mandato di Presidente dell'ACI. Per tale ragione propone di rendere un parere favorevole sulla proposta in esame.

Rispondendo infine a una richiesta di chiarimenti del senatore FILIPPI (*PD*), precisa che, per quanto riguarda la procedura, il parere della Commissione è reso ai sensi della legge n. 14 del 1978 che stabilisce, in via generale, che sulle designazioni presentate dal Governo dei presidenti o vice presidenti di enti pubblici debba essere preventivamente acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore. Partecipano alla votazione i senatori BORIOLI (*PD*), CANTINI (*PD*), CERVELLINI (*Misto-SI-SEL*), CIAMPOLILLO (*M5S*), CIOFFI (*M5S*), Stefano ESPOSITO (*PD*), FILIPPI (*PD*), GIBIINO (*FI-PdL XVII*), MARGIOTTA (*PD*), MATTEOLI (*FI-PdL XVII*), ORRÙ (*PD*), PICCINELLI (*FI-PdL XVII*), RANNUCCI (*PD*), SCIBONA (*M5S*), SONEGO (*Art.I-MDP*) e VILLARI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*).

La proposta di parere favorevole risulta infine approvata con 12 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 scheda bianca.

IN SEDE REFERENTE

(2553) LUCIDI ed altri. – Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, in materia di obbligo di attivazione del servizio di safety check

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il PRESIDENTE fa presente che, in relazione al provvedimento in esame, sono stati presentati una serie di ordini del giorno ed emendamenti, pubblicati in allegato. Cede quindi la parola ai colleghi per l'illustrazione.

Il relatore RANUCCI (*PD*) chiede di dare per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) rinuncia anch'egli all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti da lui presentati.

Su proposta del PRESIDENTE sono infine dati per illustrati i rimanenti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017*, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, che contiene disposizioni per l'attuazione diretta degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea per il 2017.

Complessivamente il testo trasmesso dalla Camera dei deputati si suddivide in 30 articoli, raggruppati in 8 Capi. Talune delle norme introdotte sono volte a risolvere procedure di contenzioso o precontenzioso avviate in sede europea, altre sono finalizzate a migliorare l'attuazione di provvedimenti già recepiti in Italia.

Con riferimento alle norme che toccano materie di competenza della 8^a Commissione, segnala innanzitutto, nell'ambito del Capo I, dedicato alle disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi, l'articolo 2. Tale articolo, ai fini del completo adeguamento alle direttive europee in materia di tutela del diritto di autore, stabilisce che, su istanza dei titolari dei diritti, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione di porre immediatamente fine alle violazioni del diritto di autore e dei diritti connessi, qualora tali violazioni risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile per i titolari dei diritti.

Sempre nel Capo I, l'articolo 4 modifica l'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni per la violazione delle disposizioni europee relative al *roaming* nelle reti pubbliche di comunicazioni mobili e al c.d. *Internet aperto*. Oltre all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e al rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, si pre-

vede che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa adottare provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato, a tutela degli utenti o del funzionamento del mercato. Le norme sono finalizzate a risolvere la procedura EU Pilot 8925/16/CNECT avviata nei confronti dell’Italia nell’autunno del 2016.

Nell’ambito del Capo III, relativo a disposizioni in materia di fiscalità, segnala poi l’articolo 10, con il quale, sempre al fine di concludere una procedura di precontenzioso avviata in sede comunitaria (caso EU Pilot 7060/14/TAXU), si interviene sull’ambito di applicazione del regime fiscale agevolato previsto per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII). In particolare, si estende l’applicazione del regime agevolato anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, che siano iscritte in registri di Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. La definizione delle modalità di attuazione delle norme introdotte è demandata ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Per l’incidenza sul settore marittimo, richiama poi, nell’ambito del Capo V, contenente disposizioni in materia di salute, l’articolo 14, che integra il decreto legislativo n. 71 del 2015, per chiarire che la validità del certificato medico dei lavoratori marittimi, nel caso in cui la scadenza avvenga durante il viaggio, può essere prorogata per un periodo non superiore a tre mesi.

Nel Capo VIII, relativo ad altre disposizioni, con l’articolo 24, per garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalità di accertamento e repressione di una serie di reati puntualmente richiamati nella norma, viene prolungato a 72 mesi il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta.

L’articolo 26, infine, individua nell’ENAC l’Autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi, ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 139/2014.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FILIPPI (*PD*) osserva che l’articolo 14 interviene nuovamente sul regime dei lavoratori marittimi, il cui settore sta attraversando notevoli difficoltà e sul quali e sarebbe quindi opportuno che la Commissione svolgesse appena possibile adeguati approfondimenti. Analoghi chiarimenti andrebbero acquisiti per quanto concerne gli effetti delle disposizioni dell’articolo 10 che modificano il regime fiscale agevolato del naviglio commerciale iscritto nel Registro Internazionale, anche alla luce dei problemi riscontrati in occasione di precedenti interventi legislativi.

Infine, rileva che l’articolo 26 attribuisce ulteriori funzioni all’ENAC, che si sommano a nuovi compiti recentemente assegnati all’ente, a fronte

di una crescente carenza di personale. Si tratta di una situazione che sta creando problemi e per la quale chiede alla relatrice di inserire un'apposita osservazione nello schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2767) *Deputati MINNUCCI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento in esame è già stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Per tale ragione, nella precedente seduta il relatore aveva proposto di chiedere il trasferimento dell'esame in sede deliberante, per assicurare una più rapida approvazione del provvedimento. Su tale proposta però si erano registrate le perplessità di alcuni senatori, tra i quali in particolare il senatore Sonego.

Il senatore SONEGO (*Art. I-MDP*) conferma i dubbi a suo tempo espressi circa l'opportunità di chiedere il trasferimento in sede deliberante. Pur condividendo appieno lo spirito dell'iniziativa volta a istituire la giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, ritiene infatti che il modo più giusto e più corretto per onorare la memoria delle vittime della strada sarebbe quello di approvare finalmente la riforma del codice della strada da tempo all'esame della Commissione, adottando quindi misure concrete per aumentare la sicurezza stradale anziché solo simboliche, che potrebbero anzi essere intese come una sorta di palliativo.

In termini più generali, sottolinea che negli ultimi tempi si è assistito ad una proliferazione eccessiva di «giornate della memoria»: accanto a eventi certamente di grande valore storico e sociale, ve ne sono altre dedicate a temi di dubbia rilevanza. Invita quindi tutti i colleghi ad una riflessione.

Il PRESIDENTE osserva che le questioni richiamate dal senatore Sonego erano già emerse nella precedente seduta. Si tratta quindi ora di verificare se vi sia l'unanimità dei Gruppi parlamentari per poter richiedere il trasferimento dell'esame in sede deliberante o se, in caso contrario, si debba procedere ordinariamente in sede referente.

Nel merito, pur convenendo con il senatore Sonego sull'esigenza di approvare misure concrete per la sicurezza stradale, evidenzia che il provvedimento ha certamente un valore solo simbolico, ma non per questo è meno importante. La ripresa del suo esame è stata infatti sollecitata da più parti, proprio in considerazione dell'approvazione già intervenuta presso la Camera dei deputati e potrebbe fungere da stimolo per l'adozione di interventi più concreti.

Il relatore Stefano ESPOSITO (*PD*) concorda con le considerazioni del Presidente. Pur ritenendo preferibile chiedere il trasferimento dell'esame in sede deliberante, per garantire una sollecita approvazione, prende comunque atto delle posizioni diverse dei colleghi. L'importante è che, anche in sede referente, si proceda spediti rispetto a un disegno di legge approvato all'unanimità alla Camera dei deputati e sul quale non dovrebbe esservi motivo di divisione politica.

Il senatore FILIPPI (*PD*) condivide anch'egli l'esigenza di assicurare comunque una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, seguendo la via ordinaria della sede referente se quella della sede deliberante non è praticabile.

Rispetto alle perplessità del senatore Sonego, concorda che sarebbe stato certamente preferibile poter approvare misure concrete a favore della sicurezza stradale attraverso la riforma del codice della strada all'esame della Commissione, tuttavia ritiene che l'istituzione di una giornata della memoria per le vittime della strada abbia un importante valore simbolico per tenere desta l'attenzione su un tema così rilevante e che tocca da vicino le vite dei cittadini.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) si unisce anch'egli alle considerazioni dei colleghi. Pur sottolineando che solo con interventi legislativi concreti si può assicurare un'effettiva riduzione delle vittime della strada, è sua convinzione che anche una iniziativa simbolica come la giornata della memoria abbia la sua importanza e possa servire anzi da incentivo per l'adozione di misure più incisive.

Il senatore SCIBONA (*M5S*), pur ricordando che anch'egli aveva espresso perplessità sull'efficacia concreta dell'istituzione della giornata della memoria, ritiene tuttavia opportuno assicurare un *iter* celere al provvedimento e quindi si dichiara a favore della richiesta del passaggio in sede deliberante, invitando il senatore Sonego a rivedere la sua posizione.

Il senatore SONEGO (*Art.1-MDP*), alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, dichiara infine, a nome del suo Gruppo, di condividere la richiesta del trasferimento in sede deliberante.

Il PRESIDENTE, preso atto delle indicazioni scaturite dal dibattito, si riserva di acquisire l'orientamento dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari non presenti in seduta, al fine di poter inoltrare la richiesta di trasferimento in sede deliberante al Presidente del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2553**

G/2553/1/8

LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, in materia di obbligo di attivazione del servizio di *safety check*»;

premesso che:

il disegno di legge in esame è volto ad assicurare un sistema di comunicazione tra i cittadini e le autorità pubbliche che consenta di gestire le situazioni di emergenza connesse al verificarsi di calamità naturali o di eventi di natura terroristica sul territorio nazionale;

considerato che:

l'obiettivo perseguito dal provvedimento in esame è diffusamente sentito e risulta che siano già in corso alcune iniziative che vedono la collaborazione tra gli operatori di telecomunicazioni e il Dipartimento della protezione civile, quali ad esempio il tavolo tecnico destinato a definire un «Sistema di allertamento nazionale per i maremoti generati da sisma», come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017;

con riferimento alle emergenze connesse alle calamità naturali, è inoltre attivo il tavolo riferito al «Sistema di Allerta per Maremoto per il Mediterraneo»;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità, al fine di individuare le modalità e i criteri per l'attivazione della funzione di *safety check* sulla base delle *best practices* esistenti, di effettuare una ricognizione dei tavoli tecnici già istituiti e operanti nell'ambito delle comunicazioni di allertamento ed emergenza.

G/2553/2/8

LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, in materia di obbligo di attivazione del servizio di *safety check*»;

premesso che:

il disegno di legge in esame è volto ad assicurare un sistema di comunicazione tra i cittadini e le autorità pubbliche che consenta di gestire le situazioni di emergenza connesse al verificarsi di calamità naturali o di eventi di natura terroristica sul territorio nazionale;

considerato che:

in sede di audizione sul provvedimento è emersa la possibilità di prevedere che il sistema di *safety check* possa essere prestato anche tramite una specifica applicazione dedicata,

impegna il Governo,

a garantire il monitoraggio costante del sistema di *safety check*, anche al fine di adeguarlo alla costante evoluzione delle tecnologie di comunicazione disponibili, nonché di assicurarne l'efficienza.

G/2553/3/8

LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, in materia di obbligo di attivazione del servizio di *safety check*»;

premesso che:

il disegno di legge in esame è volto ad assicurare un sistema di comunicazione tra i cittadini e le autorità pubbliche che consenta di gestire le situazioni di emergenza connesse al verificarsi di calamità naturali o di eventi di natura terroristica sul territorio nazionale;

i recenti avvenimenti di natura calamitosa che hanno interessato il nostro Paese, nonché gli atti di matrice terroristica che hanno colpito l'Europa, hanno posto con grande evidenza l'esigenza di implementare i canali di comunicazione tra l'Autorità e i cittadini nel caso di eventi che possono

mettere in pericolo l'incolumità di questi ultimi, utilizzando le nuove tecnologie;

considerato che:

sono state avviate nel recente passato iniziative spontanee da parte di alcuni gestori di *social network*, volte a creare canali dedicati di scambio di informazioni tra utenti tra loro collegati, in occasione di eventi calamitosi o terroristici;

impegna il Governo,

a garantire che nell'ambito delle comunicazioni di emergenza di cui in premessa restino distinti i canali ufficiali da quelli non ufficiali, tenuto conto del ruolo essenziale che riveste l'Autorità pubblica nella comunicazione con i cittadini e della necessità di evitare che forme di comunicazione non ufficiali possano sovrapporsi alle altre e finire per essere fuorvianti e controproducenti.

G/2553/4/8

LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, in materia di obbligo di attivazione del servizio di *safety check*»;

premesso che:

il disegno di legge in esame è volto ad assicurare un sistema di comunicazione tra i cittadini e le autorità pubbliche che consenta di gestire le situazioni di emergenza connesse al verificarsi di calamità naturali o di eventi di natura terroristica sul territorio nazionale;

l'articolo 10 del provvedimento rinvia la definizione delle disposizioni per l'attuazione del *safety check* ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale dovranno essere individuate le modalità e i criteri per l'attivazione di tale funzione, le modalità di definizione dei contenuti del sistema di *safety check*, le modalità per la gestione della richiesta di attivazione da parte degli operatori di rete e per la relativa autorizzazione, le modalità per l'invio della comunicazione;

con riguardo alle modalità attuative del sistema di *safety check*, nell'ambito delle audizioni svoltesi sul provvedimento, è stata evidenziata la necessità di evitare il pericolo rappresentato dalla proliferazione eccessiva di messaggi istituzionali derivanti dalla contestuale attività di più soggetti pubblici, centrali o locali;

sarebbe dunque auspicabile che il flusso unidirezionale dei messaggi venisse gestito da un numero limitato di Autorità, anche per evitare l'emanazione di messaggi discordanti che potrebbero generare confusione nella gestione dell'emergenza,

impegna il Governo,

ad individuare chiaramente, in sede di adozione del decreto di cui all'articolo 10, l'Autorità istituzionale competente all'attivazione della comunicazione di emergenza, evitando la sovrapposizione di più soggetti pubblici.

G/2553/5/8

LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, in materia di obbligo di attivazione del servizio di *safety check*»;

premesso che:

il disegno di legge in esame è volto ad assicurare un sistema di comunicazione tra i cittadini e le autorità pubbliche che consenta di gestire le situazioni di emergenza connesse al verificarsi di calamità naturali o di eventi di natura terroristica sul territorio nazionale;

il provvedimento propone una serie di integrazioni della disciplina del Codice delle comunicazioni elettroniche, finalizzate più specificamente ad «introdurre l'obbligo per tutte le reti di telefonia e *internet* in concessione di mettere a disposizione un canale *safety check*, mediante il quale gli operatori lanciano l'allerta verso i cellulari agganciati alle celle in una data area»;

l'articolo 10 del provvedimento rinvia la definizione delle disposizioni per l'attuazione del *safety check* ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale dovranno essere individuate le modalità e i criteri per l'attivazione di tale funzione, le modalità di definizione dei contenuti del sistema di *safety check*, le modalità per la gestione della richiesta di attivazione da parte degli operatori di rete e per la relativa autorizzazione, le modalità per l'invio della comunicazione;

considerato che:

anche se gli strumenti di comunicazione digitale hanno raggiunto una diffusione ormai capillare, esiste l'esigenza da parte delle pubbliche Autorità di non trascurare altre forme di comunicazione idonee a raggiungere persone che hanno minore dimestichezza con gli strumenti tecnologici,

impegna il Governo,

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche in sede di adozione del decreto di cui all'articolo 10, volta a prevedere nell'ambito dell'individuazione delle modalità per l'attivazione della funzione di *safety check* e della definizione dei contenuti, apposite forme di comunicazione idonee a raggiungere persone che hanno minore dimestichezza con gli strumenti informatici e tecnologici e spesso più vulnerabili e bisognose di maggior assistenza.

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «tra i cittadini e le autorità pubbliche» *con le seguenti:* «tra le Autorità pubbliche e i cittadini nell'imminenza o» *e le parole:* «o eventi» *con le seguenti:* «o alle attività dell'uomo, o ad eventi».

1.2

LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

Al comma 1, dopo le parole: «le autorità pubbliche» *inserire le seguenti:* «nell'imminenza o».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'articolo 2, comma 1, capoverso «ee-bis)», dopo le parole:* «l'ucente che,» *inserire le seguenti:* «nell'imminenza o»
 - b) *all'articolo 3, comma 1, capoverso «hh-bis)», dopo le parole:* «promuovere e favorire,» *inserire le seguenti:* «nell'imminenza o»;
 - c) *all'articolo 5, comma 1, capoverso «aa-bis)», dopo le parole:* «promuovere e favorire,» *inserire le seguenti:* «nell'imminenza o»;
 - d) *all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo la parola:* «anche» *inserire le seguenti:* «nell'imminenza o»
 - e) *all'articolo 6, comma 1, lettera b), dopo la parola:* «anche» *inserire le seguenti:* «nell'imminenza o».
-

1.3

LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

Al comma 1, sostituire la parola: «naturali» con le seguenti: «di origine naturale o antropica».

Conseguentemente, agli articoli 2, 3, 5 e 6 sostituire, ovunque ricorra, la parola: «naturali» con le seguenti: «di origine naturale o antropica».

1.4

LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

Al comma 1, dopo le parole: «calamità naturali» inserire le seguenti: «o con le attività dell'uomo».

Conseguentemente,

- a) *all'articolo 2, comma 1, capoverso «ee-bis)», sostituire le parole: «calamità naturali» con le seguenti: «calamità naturali o con le attività dell'uomo»;*
 - b) *all'articolo 3, comma 1, capoverso «h-bis)», sostituire le parole: «calamità naturali» con le seguenti: «calamità naturali o con le attività dell'uomo»;*
 - c) *all'articolo 5, comma 1, capoverso «a-bis)», sostituire le parole: «calamità naturali» con le seguenti: «calamità naturali o con le attività dell'uomo»;*
 - d) *all'articolo 6, comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «calamità naturali» con le seguenti: «calamità naturali o con le attività dell'uomo».*
-

1.5

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, CONTE, LAI, BERGER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*«1-bis. Per ampliare la copertura territoriale del servizio *Safety Check* le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel realizzare e sviluppare le proprie reti regionali e provinciali per il coordinamento delle attività legate alla prevenzione od alla salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni, possono prevedere infrastrutture *standard* di telecomunicazioni per consentire l'estensione del servizio *Safety Check* in aree di particolare criticità per eventi di competenza della Protezione Ci-*

vile e del Servizio Antincendi Boschivi e in aree in cui la copertura della telefonia pubblica è assente o critica».

1.6

LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche al verificarsi di situazioni di emergenza derivanti da attività industriali comportanti il rischio di incidenti rilevanti».

Art. 2.

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al capoverso «ee-bis)», prima delle parole: «in caso di emergenze» inserire le seguenti: «nell'imminenza o» e sostituire le parole: «a calamità naturali» con le seguenti: «ad eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;*
 - b) *al capoverso «ee-ter)», sostituire la parola: «controllo» con la seguente: «servizio» e dopo le parole: «su richiesta» inserire le seguenti: «dell'Autorità competente».*
-

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «h-bis)», dopo le parole: «promuovere e favorire,» inserire le seguenti: «nell'imminenza o», sostituire le parole: «a calamità naturali» con le seguenti: «ad eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 1992» e, dopo le parole: «dell'informazione e della comunicazione,» inserire le seguenti: «le attività di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 225 del 1992,».

Art. 5.**5.1**

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «a-bis)», dopo le parole: «promuovere e favorire», inserire le seguenti: «nell'imminenza o», e sostituire le parole: «a calamità naturali» con le seguenti: «ad eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 1992».

Art. 6.**6.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a), prima delle parole: «in caso di emergenze» inserire le seguenti: «nell'imminenza o», e sostituire le parole: «o eventi» con le seguenti: «o alle attività dell'uomo, o ad eventi»;
 - b) alla lettera b), prima delle parole: «in caso di emergenze» inserire le seguenti: «nell'imminenza o», e sostituire le parole: «o eventi» con le seguenti: «o alle attività dell'uomo, o ad eventi».
-

Art. 8.**8.0.1**

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, CONTE, LAI, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 32 dell'allegato 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 32, dell'allegato 25, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Per il perseguitamento di finalità istituzionali di interesse pubblico, l'estensione del Servizio *Safety Check* ed il coordinamento delle attività legate alla prevenzione od alla salvaguardia della vita umana, del

territorio e dei beni, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, previo consenso del Ministero, possono rendere partecipi altri servizi e soggetti all'utilizzo della rete radio assentita per tali scopi. In questo caso l'obbligo del pagamento dei diritti e contributi di cui al presente titolo fa capo, anche per il trasferimento delle quote degli altri servizi e soggetti, alla regione o alla provincia autonoma titolare dell'autorizzazione. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a carico di ciascun servizio o soggetto è effettuata in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa dichiarata dagli interessati, fatta salva l'applicazione, ove prevista e relativamente alle quote dei singoli servizi e soggetti, delle riduzioni e esenzioni previste dal Codice e dalle norme vigenti. Le regioni sono esentate dal pagamento dei diritti e contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati per l'espletamento dei propri servizi di Protezione Civile nonché Antincendio Boschivo svolti a sussidio del Servizio o Corpo Forestale competente sul territorio. Le Regioni a statuto speciale, sono esentate dal pagamento dei diritti e contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati dal Corpo Forestale delle predette regioni".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.2

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, CONTE, LAI, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.-8-bis.

(Modifica all'articolo 32 dell'allegato 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 32, dell'allegato 25, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico, l'estensione del Servizio *Safety Check* ed il coordinamento delle at-

tività legate alla prevenzione od alla salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, previo consenso del Ministero, possono rendere partecipi altri servizi e soggetti all'utilizzo della rete radio assentita per tali scopi. In questo caso l'obbligo del pagamento dei diritti e contributi di cui al presente titolo fa capo, anche per il trasferimento delle quote degli altri servizi e soggetti, alla regione o alla provincia autonoma titolare dell'autorizzazione. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a carico di ciascun servizio o soggetto è effettuata in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa dichiarata dagli interessati, fatta salva l'applicazione, ove prevista e relativamente alle quote dei singoli servizi e soggetti, delle riduzioni e esenzioni previste dal Codice e dalle norme vigenti".

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 500 mila euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.3

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, CONTE, LAI, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 32 dell'allegato 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 32, dell'allegato 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le Regioni a statuto speciale sono esentate dal pagamento dei diritti e contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati dal Corpo Forestale delle predette regioni. Le regioni sono esentate dal pagamento dei diritti e contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati per l'espletamento dei propri servizi di Protezione Civile nonché Antincendio Boschivo svolti a sussidio dei Servizi Forestali dello Stato o Corpo Forestale competente sul territorio".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 700 mila euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

Art. 10.

10.1

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *all'alinea, dopo le parole:* «del Ministro dell'interno» inserire le seguenti: «e del Capo del dipartimento della protezione civile»;
 - b) *alla lettera a), prima delle parole:* «al verificarsi delle emergenze» inserire le seguenti: «nell'imminenza o» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le Autorità competenti a richiedere l'attivazione stessa»;
 - c) *sopprimere la lettera d).*
-

10.2

LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e».

10.3

LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, infine, la seguente:

«e-bis) i criteri e le modalità al fine di garantire che l'utilizzo e il trattamento dei dati raccolti nell'ambito del sistema di *safety check* avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e che sia escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalità diverse da quelle di cui alla presente legge».

10.4

LUCIDI, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo schema di decreto di cui al comma 1, corredata del parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. De-corso tale termine, il decreto può comunque essere adottato».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**
Riunione n. 201

*Presidenza del Presidente
MATTEOLI*

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 19 settembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari Riunione n. 375

*Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI*

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,20

AUDIZIONE INFORMATIVA SULLE PROBLEMATICHE DELLA FILIERA SUINICOLA

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 19 settembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari Riunione n. 177

*Presidenza della Vice Presidente
PELINO*

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,50

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCONTACT E ASSIRM NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2337 (TUTELA, SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DEI CALL CENTER)

Plenaria 358^a Seduta

*Presidenza della Vice Presidente
PELINO*

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente PELINO propone che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 454 (Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760, relativo ai fondi di investi-

mento europei a lungo termine), per l'espressione di osservazioni alla 6^a Commissione.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(2308) *Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borgese e Merlo

(535) *STUCCHI. – Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani*

(1040) *Serenella FUCKSIA ed altri. – Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti «Made in Italy»*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1º agosto.

La presidente PELINO avverte che sono stati presentati 3 ordini del giorno e 24 emendamenti al disegno di legge n. 2308, adottato quale testo base per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Interviene quindi la relatrice VALDINOSI (PD), che illustra gli emendamenti a sua firma, elaborati nel confronto con il Governo e finalizzati a superare i rilievi critici espressi dalla Commissione europea e dalla Svezia.

Richiama quindi brevemente il loro contenuto, con particolare riferimento alla definizione del campo di applicazione del provvedimento, ai sistemi di certificazione dei sistemi di tracciabilità e ai contributi alle aziende – con l'accesso alle risorse messe a disposizione dalla «legge Sabatini» – per l'introduzione di sistemi di tracciabilità dei prodotti, oggetto della riformulazione dell'articolo 3.

Dopo aver auspicato un rapido *iter* del provvedimento e ricordato il largo consenso registrato in occasione della sua approvazione presso la Camera dei deputati, preannuncia il proprio favore per la possibilità di un passaggio dell'esame dalla sede referente alla sede deliberante, se ve ne saranno le condizioni.

In ogni caso, senza pregiudizio alcuno per la celerità dell'esame, ri-terrebbe opportuno prevedere un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ai suoi emendamenti Tit.1, 1.100, 2.100, 2.200, 2.300 e 3.100, che sono stati presentati contestualmente agli altri.

La presidente PELINO propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti della relatrice alle ore 18 di domani, mercoledì 20 settembre.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera (n. 435)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice VALDINOSI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, attuativo di un'apposita delega conferita dall'articolo 17 della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016), che reca modifiche al Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).

Tale articolo reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2015/2193/UE, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione di media grandezza ivi definiti; prevede inoltre che, nell'esercizio della delega, il Governo provveda al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi.

Dopo aver ricordato il contenuto della direttiva (UE) 2015/2193 sopra citata, chiarisce che le norme si applicano a impianti di combustione medi, ovvero che abbiano una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, ma anche a un eventuale insieme formato da nuovi impianti di combustione medi con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW. I valori limite di emissione sono fissati nell'Allegato II. Sono disciplinate anche possibilità di esenzione, come, ad esempio, per gli impianti che non funzionano per più di 500 ore operative all'anno.

In via generale si stabilisce l'obbligo di autorizzazione o registrazione, a cura degli Stati membri, per ogni nuovo impianto di combustione medio. Per i preesistenti il requisito dell'autorizzazione o registrazione decorrerà dal 1º gennaio 2024 per gli impianti con potenza termica nominale superiore a 5 MW e dal 1º gennaio 2029 per quelli con potenza termica nominale inferiore o pari a 5 MW.

Si prevedono poi l'obbligo di monitoraggio delle emissioni da parte degli Stati membri, con l'individuazione di un'Autorità competente in materia, e di relazione alla Commissione europea sull'attuazione delle norme in esame, nonché di individuazione di sanzioni applicabili in caso di vio-

lazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 19 dicembre 2017.

Passa quindi all'esame del testo, richiamando brevemente il contenuto dei 6 articoli che lo compongono.

L'articolo 1 apporta una lunga serie di modifiche e integrazioni alle norme del Titolo I della Parte quinta del codice dell'ambiente, che disciplina le procedure autorizzative e i limiti di emissione in atmosfera di impianti ed attività, al fine precipuo di recepire le disposizioni introdotte dalla direttiva 2015/2193/UE.

Interviene, tra l'altro, in materia di procedure autorizzative; limiti di emissione (anche rinviando agli allegati); termini per l'avvio dell'istruttoria per l'adeguamento alle nuove disposizioni; regole per l'aggregazione degli impianti; esclusioni dal campo di applicazione della disciplina dei medi impianti di combustione.

Provvede poi a recepire le nuove definizioni introdotte dalla direttiva stessa, a chiarire i compiti del gestore dell'impianto e dell'autorità competente ai controlli, alla quale vengono attribuiti nuovi poteri di ordinanza, e a modificare l'istruttoria per l'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nonché i suoi contenuti.

Aggiorna quindi le procedure per l'effettuazione dei controlli da parte dell'autorità competente e le procedure di autocontrollo da parte del gestore, allunga la durata delle autorizzazioni generali fino a 15 anni (rispetto agli attuali 10 anni contemplati dal testo vigente) e consente alle Regioni di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti.

L'articolo 2 modifica la Parte quinta del codice, che reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare nei Titoli II e III, in materia, rispettivamente, di impianti termici civili e di combustibili.

Il successivo articolo 3 modifica in più punti l'Allegato I alla Parte quinta del codice, che fissa i valori di emissione per le sostanze inquinanti, introducendo, per esempio, nuovi valori sulla base della disciplina europea in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nonché per le sostanze inquinanti di alcune tipologie di impianti. Detta norme per l'applicazione dei nuovi valori limite di emissione e per l'adeguamento a tali valori da parte degli impianti esistenti.

Infine, l'articolo 4 reca modifiche agli allegati IV, parte I, V, VI e IX, parte III della Parte quinta del Codice, l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto, che decorre dal 19 dicembre 2017 (data corrispondente al termine per il recepimento della direttiva) e l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce del dibattito.

Si apre il dibattito.

Il senatore GIROTTA (M5S), pur riconoscendo alla direttiva il merito di colmare una lacuna legislativa, ponendo dei limiti alle emissioni provenienti da impianti di combustione di piccole e medie dimensioni fino ad oggi non regolamentati, lamenta un indebolimento del testo finale rispetto a quello proposto dalla Commissione europea.

Infatti, dopo aver criticato la previsione di regimi differenziati per gli impianti esistenti in base alle loro dimensioni, la proroga del rispetto dei limiti addirittura al 2030 per alcuni impianti (sistemi di teleriscaldamento, impianti alimentati con biomassa come combustibile principale e i sistemi appartenenti a piccole reti isolate) e l'esclusione di alcuni altri dal campo di applicazione della normativa (per esempio, le turbine a gas e i motori a gas usati sulle piattaforme *off shore* o i reattori utilizzati nell'industria chimica), segnala che non rientrano nel calcolo delle emissioni alcuni inquinanti fortemente tossici come il mercurio e le diossine.

A suo parere tali scelte, oltre a essere miopi e testimonianza di una mentalità superata, che impedisce il rinnovo tecnologico di alcuni settori industriali, andranno a discapito della collettività, sulla quale graveranno i costi dei relativi danni ambientali, economici e sanitari.

A fronte di quanto detto, esprime le riserve del suo Gruppo sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FISSORE (PD) illustra, per le parti di competenza della 10^a Commissione, il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Dopo aver ricordato che il provvedimento, che contiene norme di diretta attuazione, volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea, chiude tre procedure di infrazione e otto casi EU Pilot, passa all'esame del testo.

L'articolo 15 introduce un nuovo illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, a carico di chiunque violi le disposizioni in materia di pubblicità previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele classificate come pericolose o contenenti una sostanza classificata come pericolosa.

L'articolo 19 destina, dal primo gennaio 2018, le risorse derivanti dal minore fabbisogno economico relativo alla componente tariffaria A3, per gli anni 2017, 2018 e 2019 rispetto al 2016, per un minimo del cinquanta per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che so-

stengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure volte alla riforma delle agevolazioni per le imprese energivore di cui ai commi successivi dell'articolo stesso.

Modifica poi la disciplina delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica, in coerenza con la recente Decisione della Commissione europea C(2017) 3406 del 23 maggio 2017. La nuova disciplina utilizza la possibilità, prevista dall'Unione europea, di applicare la clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) per le imprese che hanno un costo dell'energia pari ad almeno il 20 per cento dello stesso VAL. Tali imprese potranno ridurre il proprio contributo per le rinnovabili fino allo 0,5 per cento del VAL, rendendo questo onere esclusivamente funzione del proprio risultato aziendale (fatta salva la contribuzione minima richiesta dalle regole UE).

Inoltre l'articolo interviene sull'ambito di applicazione del regime tariffario speciale per l'approvvigionamento di energia elettrica del sistema ferroviario.

L'articolo 20 novella l'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

In base alle modifiche introdotte, l'incentivo riguarderà la produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore che sarà stabilito con appositi decreti, di cui tuttavia si anticipano alcuni elementi. Innanzitutto, l'incentivo – che già andava differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili – reca requisiti di potenza fissati per legge. Inoltre risulterebbe soppresso il diritto all'incentivo in favore di impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolosaccarifero.

Successivamente, si stabilisce che la diversificazione dell'incentivo per fonti e per scaglioni di potenza sarà finalizzata esclusivamente alla riduzione dei costi, anziché a commisurare l'incentivo stesso ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala.

Un'ulteriore modifica ha ad oggetto le procedure d'asta al ribasso per impianti di potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti per l'accesso agli incentivi di cui sopra, gestite tramite il GSE. Queste procedure riguarderanno i contingenti di potenza anche riferiti a più tecnologie e specifiche categorie di intervento.

Segnala poi l'articolo 21, che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale. Previa verifica della sussistenza dei requisiti indicati, le imprese che ne facciano richiesta sono inserite in un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Attribuisce poi alla Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, la ri-determinazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas.

Infine, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotti i provvedimenti necessari a garantire che tutti i con-

sumi di gas superiori a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici non siano assoggettati all'applicazione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure in materia di obiettivi comuni per la decarbonizzazione.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 23, che reca disposizioni ai fini dell'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.

L'ambito di applicazione della direttiva riguarda gli ascensori quali prodotti finiti solo dopo essere stati installati in modo permanente in edifici o costruzioni e i componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell'Unione oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un Paese terzo. Il testo prevede anche le procedure relative al rilascio del certificato di abilitazione al personale incaricato della manutenzione degli ascensori.

Ricorda inoltre gli articoli 4, 7, 8, 9, 10 e 24.

L'articolo 4 interviene sul Codice delle comunicazioni elettroniche per introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento sui costi del *roaming* UE nelle reti pubbliche di comunicazioni mobili e sul cosiddetto Internet aperto.

Gli articoli 7, 8 e 9, recano, rispettivamente, disposizioni in materia di rimborsi IVA, modifiche alla disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta e modifiche al regime di non imponibilità ai fini IVA delle cessioni all'esportazione.

Infine, l'articolo 10 riguarda il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII), mentre l'articolo 24 fissa in tre anni il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, per esigenze di contrasto al fenomeno del terrorismo, anche internazionale.

In conclusione, preannuncia che formulerà una proposta di parere favorevole, riservandosi di integrarla alla luce del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 433 (SANZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA COMPONENTI CALZATURE E PRODOTTI TESSILI)

La relatrice FABBRI (PD) si riserva di presentare una proposta di parere nella seduta già convocata domani, mercoledì 20 settembre, alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2308

G/2308/1/10

CASTALDI, GIROTTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2308, recante «Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore»,

premesso che:

il provvedimento in esame ha l'obiettivo di migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi. Oltre ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, il disegno di legge si propone di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori;

considerato che:

rispetto all'esecuzione dei tradizionali obblighi di informazione necessari per assicurare una corretta e trasparente negoziazione, nel campo dei prodotti alimentari vi sono da ravvisare alcune importanti specificità. Il consumatore di alimenti è diventato destinatario di ulteriori regole di protezione rispetto alle tutele tradizionalmente offerte nei confronti del contraente debole proprio in ragione del fatto che esistono delle caratteristiche che contraddistinguono il mercato degli alimenti, rispetto a quello di altri prodotti;

le informazioni che devono essere offerte nell'ambito dei prodotti alimentari non si riferiscono solamente alla natura e alla qualità della merce, al luogo di provenienza e al corrispettivo previsto, ma ricoprono ulteriori requisiti di sicurezza che l'alimento deve necessariamente avere per potere essere immesso sul mercato;

l'esigenza di garantire la circolazione di alimenti sicuri e sani all'interno del mercato europeo è aumentata negli ultimi anni a seguito di numerosi episodi di contaminazione alimentare che hanno reso indispensabile il potenziamento dei controlli da parte delle autorità dei singoli Stati membri;

di fronte agli scandali alimentari, però, non sempre si è verificata una piena corrispondenza tra obiettivi prefissati per contrastare le situazioni emergenziali e il raggiungimento dei risultati auspicati;

per tale ragione occorrono interventi normativi rivolti prevalentemente al potenziamento dei fattori di prevenzione dei rischi, favorendo l'adozione di misure volte a far sì che i dati relativi all'origine della produzione ovvero all'importazione delle materie prime, del prodotto intermedio o del prodotto finito, siano accessibili e resi pubblici;

naturale corollario del predetto assunto è che l'obbligo di pubblicità debba essere imposto già dal momento della commercializzazione del prodotto e che quindi non possano sussistere vincoli di riservatezza aziendale o di diniego di informazione in tale ambito. La disponibilità di tali dati sulla rete internet renderebbe di fatto assolto tale onere in capo alle aziende o al produttore;

ai fini di una puntuale applicazione di tale onere, sarebbe altresì opportuno che per le finalità predette fossero resi disponibili i dati già in possesso dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli relativi ai prodotti in importazione o in acquisto intracomunitario,

impegna il Governo:

ad adottare ogni idonea iniziativa, anche di carattere normativo, volta a dare seguito a quanto esposto in premessa al fine di tutelare la salute dei cittadini consumatori dai rischi derivanti dal consumo di prodotti alimentari, finali o intermedi, dall'incerta o sconosciuta origine di produzione.

G/2308/2/10

CASTALDI, GIROTTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2308, recante «Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore»,

premesso che:

il provvedimento in esame ha l'obiettivo di migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi. Oltre ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, il disegno di legge si propone di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori;

considerato che:

rispetto all'esecuzione dei tradizionali obblighi di informazione necessari per assicurare una corretta e trasparente negoziazione, nel campo dei prodotti alimentari vi sono da ravvisare alcune importanti specificità. Il consumatore di alimenti è diventato destinatario di ulteriori regole di protezione rispetto alle tutele tradizionalmente offerte nei confronti del contraente debole proprio in ragione del fatto che esistono delle caratteristiche che contraddistinguono il mercato degli alimenti, rispetto a quello di altri prodotti;

l'esigenza di garantire la circolazione di alimenti sicuri e sani all'interno del mercato europeo è aumentata negli ultimi anni a seguito di numerosi episodi di contaminazione alimentare che hanno reso indispensabile il potenziamento dei controlli da parte delle autorità dei singoli Stati membri;

di fronte agli scandali alimentari, però, non sempre si è verificata una piena corrispondenza tra obiettivi prefissati per contrastare le situazioni emergenziali e il raggiungimento dei risultati auspicati;

rilevato che:

nel mese di agosto 2017, l'UE è stata coinvolta dallo scandalo delle uova al fipronil. Anche l'Italia è risultata tra le nazioni a rischio tra i 15 Paesi che hanno importato uova dalle aziende in coinvolte nello scandalo, stando a quanto riferito da un portavoce della Commissione europea, chiarendo che «I Paesi in cui si trovano le aziende in cui sono state sequestrate uova contaminate sono Belgio, Olanda, Germania e Francia. Mentre quelli che hanno ricevuto prodotti provenienti da aziende che commerciavano prodotti contaminati sono Svezia, Regno Unito, Austria, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Danimarca»;

le autorità sanitarie hanno sequestrato in Italia alcuni prodotti provenienti da un'azienda francese che aveva usato le uova di uno degli allevamenti olandesi coinvolti nell'uso del fipronil. La segnalazione di questi prodotti era arrivata dalla Francia lo scorso 8 agosto. Il dicastero della Salute ha predisposto un piano di campionamenti per la ricerca della sostanza in via cautelativa, anche in assenza di segnalazioni specifiche;

la questione del fipronil è iniziata come una crisi che, secondo le prime valutazioni del Ministero della salute, non doveva interessare l'Italia, ma a distanza di un mese la situazione è profondamente mutata, con i laboratori intasati per via dei controlli e pochissime informazioni diffuse ai cittadini. Non è stata infatti diramata una lista dei prodotti richiamati o ritirati dal mercato e i comunicati sono stati pochi e confusi, dimostrando per l'ennesima volta l'incapacità di gestire le crisi alimentari;

in Italia l'attenzione per lo scandalo fipronil si è focalizzata soprattutto sulle uova, mentre in altri Paesi europei i prodotti da forno sono stati ampiamente coinvolti. L'ultimo caso è quello dell'azienda Mondelēz che ha ritirato nella Repubblica Ceca un lotto di biscotti;

considerato inoltre che:

il 30 agosto avuto luogo a Bruxelles la riunione del Comitato PAFF, nella Sezione che si occupa della sicurezza tossicologica nella catena alimentare. La riunione era stata convocata per discutere di aspetti tecnici correlati alla crisi interessante gran parte dell'Unione Europea, conseguente alla contaminazione da fipronil in allevamenti destinati alla produzione di uova. Sono state assunte decisioni miranti a garantire una maggiore omogeneità nell'approccio al problema e nelle iniziative assunte dagli Stati Membri. In particolare, sono stati precisati i termini per la notifica delle allerte nel sistema europeo e il conseguente avvio delle procedure di ritiro e richiamo, le modalità di gestione degli animali e delle uova negli allevamenti interessati dalla contaminazione e sono stati stabiliti i fattori di concentrazione da applicare per la valutazione di conformità degli ovoprodotti;

inoltre, la Commissione europea ha chiesto agli Stati Membri di raccogliere dati nell'ambito di un piano di monitoraggio ad hoc per il settore delle ovaiole in allevamento, sulle uova e sulle carni di ovaiole al mattatoio, per la ricerca anche di altri potenziali antiparassitari contaminanti;

è del tutto evidente, comunque, la lacuna del quadro normativo comunitario che non consente una piena tracciabilità delle materie prime impiegate, tra cui le uova, per il confezionamento di altri prodotti. Basti pensare a tutta l'industria dolciaria e all'impiego che l'uovo ha nella preparazione degli alimenti anche nella lunga conservazione;

si tratta di una misura indispensabile proprio per dare certezze agli alimenti che vengono consumati,

impegna il Governo:

ad attivarsi in sede comunitaria al fine di giungere alla definizione di un nuovo sistema di tracciabilità maggiormente trasparente e vincolante, che garantisca ai consumatori la provenienza e la qualità delle materie prime impiegate, in particolare per le uova, evitando che si configuri situazioni di concorrenza sleale a discapito della salute e delle imprese che ottemperano agli obblighi già previsti.

G/2308/3/10
CASTALDI, GIROTTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2308, recante «Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore»,

premesso che:

il provvedimento in esame ha l'obiettivo di migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi. Oltre ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, il disegno di legge si propone di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori;

l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce un sistema volontario di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di appositi codici multidimensionali e non replicabili, consenta al consumatore di conoscerne l'effettiva origine e di ricevere un'adeguata informazione sulla qualità dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti finiti e intermedi;

considerato che:

l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto un sistema di tracciabilità dei prodotti chiamato «Glifitaly», che è un sistema informatico collegato con le banche dati dell'agenzia delle Dogane europee al fine di identificare l'origine e la qualità del prodotto. Il consumatore, attraverso «Glifitaly» accede direttamente a Falstaff, sistema nazionale a tutela di Marchi, Brevetti, indicazioni Geografiche (Reg. UE 608/2013);

il Falstaff fornisce direttamente le informazioni sui prodotti «autentici» ed «originali», comunicate attraverso le istanze di tutela oppure prelevate dai siti web delle grandi aziende che già dispongono di soluzioni di tracciabilità/fidelizzazione, proteggendo dai *fake website* e certificando le informazioni fornite,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a sostenere ed incentivare l'uso del sistema informatico «Glifitaly» descritto in premessa.

Tit.

Tit.1

LA RELATRICE

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni per la certificazione dei sistemi di tracciabilità dei prodotti finalizzati alla tutela del consumatore».

Art. 1.**1.1**

CASTALDI, GIROTTA

Al comma 1, sostituire le parole: «all'informazione» con le seguenti: «a ricevere un'adeguata informazione».

1.2

GIROTTA, CASTALDI

Al comma 1, dopo le parole: «la salute» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni».

1.3

CONSIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «l'accesso alle informazioni», inserire le seguenti: «sull'origine dei prodotti etichettati "Made in Italy"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'impiego dell'indicazione «Made in Italy» è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità».

1.4

CONSIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «l'accesso alle informazioni», inserire le seguenti: «sull'origine dei prodotti etichettati »Made in Italy«».

1.100

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Laddove le caratteristiche del prodotto lo consentano, i sistemi di tracciabilità del successivo articolo 2 e le conseguenti agevolazioni di cui al successivo articolo 3, si applicano a tutte le tipologie di prodotti, alimentari e non, fabbricati anche in altri Stati membri dell'Unione purché commercializzati sul territorio nazionale.»

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ambito di applicazione».

Art. 2.**2.1**

CASTALDI, GIROTTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei limiti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, è istituito un sistema obbligatorio di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consenta al consumatore di conoscerne l'effettiva origine e di ricevere una completa informazione sulla qualità e sulla provenienza dei componenti e delle materie prime, nonché un sistema volontario di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consenta ai consumatori di ricevere un'adeguata informazione sul processo di ciascuna fase di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti».

2.100

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole da: «un sistema volontario di autenticazione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «un sistema di certificazione e autenticazione dei dispositivi e degli applicativi volontari di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consentano alle imprese di fornire volontariamente al consumatore informazioni sull'origine del prodotto, sulla provenienza dei

componenti e delle materie prime, nonché sulle fasi di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.»

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «Introduzione di un sistema» *con le seguenti:* «Certificazione dei sistemi».

2.2

CONSIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «e di tracciabilità dei prodotti», *inserire le seguenti:* «, di diretta gestione da parte dello Stato,».

2.3

GIROTTA, CASTALDI

Al comma 1, sostituire le parole da: «nonché» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «, sul processo di ciascuna fase di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti nonché sulla relativa catena di distribuzione fino al punto di vendita al dettaglio».

2.4

GIROTTA, CASTALDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi dei sistemi già in uso presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli».

2.5

GRANAIOLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dello sviluppo economico è deputato alla creazione dei codici identificativi non replicabili, al rilascio delle certificazioni, all’accreditamento dei produttori delle applicazioni».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.200

LA RELATRICE

Al comma 2, sopprimere le parole: «della filiera del prodotto» e sostituire le parole: «l'elencazione di ogni fase di lavorazione» con le seguenti: «le ulteriori informazioni oggetto di certificazione».

2.6

CASTALDI, GIROTTA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e possono altresì contenere, per la finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d-bis), i dati relativi alle fasi di distribuzione dei suddetti prodotti».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) le imprese responsabili della distribuzione dei prodotti contraddistinti dai codici identificativi non replicabili, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, che collaborano a integrare il sistema di cui all'articolo 2 in forme che consentano la tracciabilità fino al punto di vendita al dettaglio.»

2.7

CASTALDI, GIROTTA

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico», inserire le seguenti: «, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali».

2.300

LA RELATRICE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

*a) sostituire le parole: «da emanare entro dodici mesi» *con le seguenti*: «da emanare, previo espletamento della procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535, entro diciotto mesi»;*

*b) sostituire le parole: «i produttori del sistema» *con le seguenti*: «i produttori dei sistemi»;*

c) nella lettera a), dopo le parole: «i codici identificativi di cui al comma 1, » inserire le seguenti: «con riferimento alle informazioni tipo che le imprese intendano fornire»,».

2.8

CONSIGLIO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «e le modalità» inserire le seguenti: « di individuazione di un soggetto terzo che garantisca la sicurezza e la provenienza dei prodotti e».

2.9

GIROTTA, CASTALDI

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «e con le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori interessate» *con le seguenti*: «con le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori interessate e con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli».*

2.10

CONSIGLIO

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le modalità attraverso cui l’impresa produttrice fornisce in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all’Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull’esclusione dell’impiego di minori nella pro-

duzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale».

2.11

GIROTTA, CASTALDI

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) le autorità competenti ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 e i soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione.».

2.12

CASTALDI, GIROTTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Il regolamento di cui al comma 3 è aggiornato ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura e dalle associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori interessate».

2.0.1

GIROTTA, CASTALDI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Dati in materia alimentare)

1. Ai fini della tutela costituzionale della salute, i dati in materia alimentare relativi all'origine della produzione ovvero all'importazione delle materie prime, al prodotto intermedio o finito, sono pubblici e sottratti al vincolo di riservatezza aziendale.

2. Dal momento della commercializzazione del prodotto, la richiesta di tali dati sull'origine non può essere rifiutata. L'obbligo di pubblicità dei dati si considera assolto quando essi siano indicati sull'etichetta del prodotto ovvero resi disponibili sul sito internet del produttore, purché il relativo indirizzo sia riportato in modo chiaramente riconoscibile sulla confezione del prodotto.

3. All’Agenzia delle dogane e dei monopoli è demandata l’attuazione del presente articolo relativamente ai prodotti in importazione o in acquisto intracomunitario. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’Agenzia provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 3.

3.100

LA RELATRICE

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Contributi per l’introduzione di sistemi di tracciabilità dei prodotti mediante l’uso di codici non replicabili)

1. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità di cui alla presente legge per l’acquisizione e la messa a punto delle architetture informatiche volte ad assicurare la tracciabilità dei prodotti attraverso i codici identificativi di cui all’articolo 2 sono ammissibili alle agevolazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanare , entro 120 giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all’articolo 2 comma 3 della presente legge, sono apportate le eventuali modifiche ai decreti del ministro dello sviluppo economico emanati ai sensi dei commi 2 e 6 del precitato articolo 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 volte a specificare le categorie di beni ammissibili.

3. La concessione delle agevolazioni per gli investimenti di cui al comma 1 deve intervenire nell’ambito delle autorizzazioni di spesa previste per le misure di cui all’articolo 2 del decreto legge 21 giugno 2013 , n. 69 a legislazione vigente.»

3.1

CASTALDI, GIOTTO

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e di 25 milioni di euro per l'anno 2020,».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 19 settembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari Riunione n. 118

*Presidenza del Presidente
SACCONI*

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMATIVA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2858 (EQUO COMPENSO)

Plenaria 340^a Seduta

*Presidenza del Presidente
SACCONI*

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita al disegno di legge n. 2858 (Equo compenso), consegnata nel corso delle au-

dizioni informali svoltesi nella giornata di oggi, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

AFFARI ASSEGNNATI

Affare assegnato concernente «L'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale» (n. 974)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il presidente SACCONI informa di aver trasmesso per le vie brevi ai commissari una bozza di documento riassuntivo, aperto all'integrazione di tutti i componenti e finalizzato ad individuare le principali linee guida emerse nel corso dell'esame. Il comune denominatore di tale bozza è dato dalla consapevolezza di fare accedere larghe fasce di lavoratori alle opportunità della formazione permanente. Auspica che le proposte di osservazioni non pregiudichino l'intento di pervenire ad un documento il più possibile unitario, considerato l'elevato valore del lavoro svolto. Le proposte potranno giungere orientativamente entro martedì 26 settembre, in modo da consentire di pervenire ad un rapporto conclusivo entro la fine del mese. Per rafforzare il peso politico del documento, propone di trasformare l'affare assegnato in indagine conoscitiva, integrando conseguentemente l'ordine del giorno della seduta di domani.

La Commissione concorda.

La senatrice CATALFO (*M5S*), pur convenendo con l'impostazione data dal Presidente, lamenta l'esiguità dei tempi per presentare integrazioni ed osservazioni al documento, in cui chiede sia dato ampio rilievo alle politiche per gli investimenti in ricerca e sviluppo. Puntualizza inoltre il ruolo che potrà avere il reddito di cittadinanza come strumento di sostegno dei lavoratori disoccupati.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) auspica che le proposte di osservazioni siano valutate con la dovuta attenzione, considerata la delicatezza degli argomenti affrontati nel corso della trattazione dell'affare assegnato.

La senatrice PARENTE (*PD*) riconosce l'importanza del lavoro svolto e auspica che anche l'Assemblea del Senato sia investita dell'argomento nelle forme adeguate. Assicura che il proprio Gruppo presenterà osservazioni costruttive, volte a consolidare l'intento unitario finora perseguito. Auspica maggiore attenzione sulle politiche attive per il lavoro e

sui temi della formazione e dei cambiamenti di processo nelle aziende. Ritiene necessario valorizzare gli strumenti di *welfare* come sostegno nei periodi di disoccupazione.

Il senatore ICHINO (*PD*) considera possibile giungere a soluzioni ampiamente condivise, qualora siano evidenziati quegli argomenti su cui i Gruppi hanno trovato maggiore consenso durante lo svolgimento dell'af-fare assegnato.

Il presidente SACCONI precisa le modalità in cui i singoli Gruppi potranno evidenziare le proprie posizioni su specifici punti della bozza. Sottolinea che il termine di martedì 26 settembre per presentare osserva-zioni non è da considerarsi perentorio, ma auspica che la Commissione possa concludere tempestivamente il proprio lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017*, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice D'ADDA (*PD*) illustra, per le parti di competenza, il di-segno di legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati. In particolare, si sofferma sull'articolo 1 che modifica la disciplina per l'accesso degli avvocati patrocinanti presso le giurisdizioni superiori, riallineandola a quella dettata dalla legge professionale forense per gli avvocati con il titolo conseguito in Italia. Con l'articolo 14 si modifica la norma sulla proroga della validità del certificato medico dei lavoratori marittimi, men-tre in base all'articolo 23 sono introdotte disposizioni ai fini dell'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legisla-zioni sugli ascensori e sui componenti di sicurezza degli stessi. La rela-trice ricorda che l'ambito di applicazione della direttiva riguarda gli ascensori quali prodotti finiti solo dopo essere stati installati in modo per-manente negli edifici.

Con l'articolo 25 si novella l'articolo 17 della legge n. 145 del 2016, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, inse-rendovi due ulteriori commi finalizzati a disciplinare il trattamento econo-mico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'U-nione europea (SEAE), come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali UE.

Infine, la relatrice illustra l'articolo 27, che estende la possibilità di avvalersi di personale non appartenente alla pubblica amministrazione an-che per la realizzazione e monitoraggio di interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea, per la durata degli inter-

venti ed alle medesime condizioni previste per l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (n. COM (2017) 343 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice GATTI (*Art. I-MDP*) illustra la proposta in esame, che mira ad accrescere la diffusione delle pensioni individuali nell’Unione, il cui mercato è estremamente frammentato. Fa presente che un’iniziativa dell’UE sulle pensioni individuali potrebbe integrare le attuali norme divergenti a livello nazionale e dell’UE, creando un quadro paneuropeo per le pensioni, che sarà abbastanza flessibile da consentire ai diversi fornitori di creare prodotti adeguati al loro modello aziendale.

La relatrice ricorda anche che la proposta in esame si basa su uno studio realizzato da Ernst & Young, per conto della Commissione, su un quadro europeo per le pensioni individuali. La base giuridica della proposta in esame è individuata all’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); sono inoltre rispettati i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Lo strumento del regolamento, contenuto nella proposta in esame, è stato scelto perché esso può essere direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Passando all’illustrazione della proposta, la relatrice fa presente che il capo I illustra gli obiettivi, mentre il capo II sancisce che le imprese finanziarie già autorizzate a livello dell’Unione europea dalle autorità competenti potranno presentare domanda di autorizzazione per fornire PEPP. L’autorizzazione ad agire in qualità di fornitore di PEPP sarà concessa da un’unica autorità dell’Unione europea, l’EIOPA. Con il capo III si stabilisce la ripartizione delle prerogative in materia di libera prestazione dei servizi, mentre il capo IV mira a conseguire la massima trasparenza possibile sulle caratteristiche del PEPP. Il capo V disciplina la fase di accumulo del PEPP, mentre il capo VI stabilisce il meccanismo per la nomina del depositario. Il capo VII disciplina il trasferimento presso un altro fornitore di PEPP; il capo VIII lascia agli Stati membri il compito di determinare la maggior parte delle condizioni relative alla fase di decumulo del PEPP. Con il capo IX si ripartisce le responsabilità di vigilanza tra l’EIOPA e le autorità nazionali competenti. Infine, il capo X descrive le violazioni delle disposizioni del regolamento proposto.

Da ultimo, sotto il profilo finanziario, la relatrice ricorda che l'incidenza sul bilancio dell'Unione europea per il 2019 è stimata in 1.000.000 euro, che ammonteranno a circa 1.200.000 euro all'anno fino al 2021.

Chiede infine un breve ciclo di audizioni finalizzato ad approfondire gli aspetti legati alla previdenza integrativa, prima di procedere alla predisposizione di una bozza di parere.

Il presidente SACCONI concorda con la proposta di audizioni mirate e contenute, che potranno arricchire il dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2048) *Cristina DE PIETRO ed altri. – Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani*

(2128) *Laura BIGNAMI ed altri. – Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(2266) *ANGIONI ed altri. – Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il presidente SACCONI ribadisce l'auspicio che sia presentato un testo base, in vista dell'inizio della prossima sessione di bilancio. Tale testo dovrà in primo luogo fornire principi alle regioni e alle province autonome, affinché la figura del *caregiver* sia inserita nelle politiche regionali di assistenza alle persone non autosufficienti. Si dovrà poi definire la figura del prestatore volontario di attività di cura come potenziale fruitore di provvidenze di competenza statale, la cui quantificazione sarà rinviata alla prossima legge di stabilità.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) plaude all'iniziativa del Presidente. Chiede che, pur nel rispetto delle competenze concorrenti Stato-regioni, siano date indicazioni particolarmente stringenti per l'attuazione delle politiche regionali di assistenza delle persone non autosufficienti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) anticipa la presentazione di un'interrogazione sui disagi nel traffico aereo provocati in questi giorni dalla compagnia Ryanair.

Il senatore ICHINO (*PD*) osserva che su questa vicenda sono in conflitto i diritti alla mobilità degli utenti e i diritti alle ferie dei lavoratori della compagnia.

Il presidente SACCONI assicura un rapido svolgimento in Commissione di eventuali atti di sindacato ispettivo legati alla vicenda.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 19 settembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari Riunione n. 289

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,00

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria 485^a Seduta

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017*, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 settembre.

La senatrice DIRINDIN (*Art.1-MDP*), intervenendo in discussione generale, si sofferma sull'articolo 14, rammentando che esso apporta

una modifica testuale al decreto legislativo n. 71 del 2015, volta a introdurre un termine di efficacia di tre mesi alla proroga *ex lege* della validità del certificato medico dei lavoratori marittimi (proroga che opera nel caso in cui il periodo di validità del certificato in questione scada durante la navigazione). Si domanda, in proposito, se il termine inserito sia congruo, paventando che tale modifica possa essere penalizzante per i lavoratori del comparto.

La senatrice SILVESTRO (*PD*), nell'esprimere un giudizio complessivamente positivo sull'articolato in esame, manifesta particolare apprezzamento per le disposizioni recate dagli articoli 3, in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, e 14, in materia di norme sanitarie per la gente di mare. A tale ultimo riguardo, osserva che l'introduzione del termine non appare incongrua, essendo la normativa in materia di certificati medici posta a tutela dell'intera collettività e non nel solo interesse dei lavoratori del settore.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*), riallacciandosi ai precedenti interventi, segnala che il decreto legislativo n. 71 del 2015, già oggetto di modifica testuale da parte dell'articolo 14 del disegno di legge in esame, necessiterebbe di una modifica ulteriore, volta al superamento di una contraddizione contenuta, a suo giudizio, nell'articolo 5: quest'ultimo, al comma 1, stabilisce che l'addestramento dei lavoratori marittimi è oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a istituti, enti e società appositamente autorizzati, dei quali non rileva il carattere pubblico o privato; al comma 11, invece, prevede che l'addestramento, almeno in alcune particolari materie, debba essere riservato alle strutture sanitarie pubbliche.

Formula l'auspicio che, nell'ambito della relazione alla Commissione di merito, l'opportunità di tale ulteriore modifica possa essere posta in risalto, apparente necessario superare la prospettata antinomia nel senso di consentire che operino, in ogni settore dell'addestramento, anche soggetti di natura privata dotati delle necessarie competenze.

La relatrice BIANCONI (*AP-CpE-NCD*) fa rilevare incidentalmente che la modifica auspicata dal senatore D'Ambrosio Lettieri, a prescindere da ogni considerazione di merito, potrebbe essere ultronea in relazione al contenuto tipico del disegno di legge europea.

La PRESIDENTE, pur riservandosi un margine di approfondimento, ritiene condivisibile il rilievo della relatrice.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2719) **Deputati CAPELLI ed altri.** – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PADUA (PD), nell'introdurre l'esame del disegno di legge in titolo, fa anzitutto presente che il provvedimento – approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati – concerne le forme di tutela successiva a reati, con prevalente riferimento ai figli rimasti orfani per crimini domestici.

Riguardo ai profili di interesse della Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 9, in materia di assistenza di tipo medico-psicologico in favore dei figli, minorenni o maggiorenne economicamente non autosufficienti, di genitori vittime di omicidio doloso perpetrato da un familiare. In particolare, si prevede che l'assistenza suddetta sia prestata gratuitamente, da parte del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero dell'equilibrio psicologico (con esenzione del beneficiario dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica). Nella fattispecie di omicidio doloso suddetto rientrano i casi in cui la vittima sia, nei confronti dell'omicida, il coniuge o l'altra parte dell'unione civile oppure un fratello o sorella ovvero un ascendente o discendente (ivi compresi i legami derivanti da adozione) o un affine in linea retta e che l'articolo 2 del presente disegno di legge aggiunge, in tale ambito, l'ipotesi in cui la vittima e il colpevole avessero una relazione affettiva e convivessero stabilmente.

Il medesimo articolo 9 quantifica in 64.000 euro annui l'onere finanziario derivante dalla suddetta disposizione in materia di assistenza e prevede, di conseguenza, un incremento, nella stessa misura, del livello del finanziamento annuo del Servizio sanitario nazionale.

Con riferimento agli altri articoli del disegno di legge, segnala che l'articolo 8 reca norme generali in materia di assistenza a vittime di qualsiasi reato, in relazione alle esigenze specifiche della vittima, in conformità con i principi posti dagli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE, e prevede, con specifico riferimento agli orfani per crimini domestici, che lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni, favoriscano sistemi assicurativi adeguati e predispongano (nei limiti delle risorse finanziarie ivi richiamate) misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro.

Riguardo alle norme generali suddette, la Relatrice osserva che la lettera *a*) dell'articolo 8, comma 1, fa riferimento alle sole vittime di reato, categoria generale che tuttavia, almeno letteralmente e in senso proprio, non comprende gli orfani per crimini domestici.

Segnala altresì il successivo articolo 10, che prevede, tra l'altro, con riferimento ai profili di interesse della Commissione, che, su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurino ai minori orfani per crimini domestici un adeguato sostegno psicologico (oltre che l'accesso

alle misure di sostegno intese a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa).

La PRESIDENTE avverte che, in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, sarà opportuno concludere l'esame entro la fine della corrente settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice DIRINDIN (*Art.1-MDP*) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Premesso che il provvedimento reca un complesso di misure e di deleghe relative al Ministero della difesa ed alle Forze armate, si sofferma sui profili di interesse della Commissione.

Segnala, in primo luogo, l'articolo 6, in materia di sanità militare. In base alla presente novella, gli organi centrali della sanità militare sono individuati esclusivamente nell'Ispettorato generale della sanità militare e nel Collegio medico-legale (mentre attualmente sono annoverati come organi centrali anche gli organi direttivi individuati in ciascuna Forza armata, i quali restano ora comunque operanti nell'ambito di una gestione unitaria interforze). Sempre in base alla novella: viene riconosciuta all'Ispettorato generale della sanità militare la funzione di organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa in materia sanitaria; il medesimo Ispettorato viene posto alle dirette dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica e qualificato come vertice sanitario interforze (attualmente l'Ispettorato è collocato alle dipendenze del Sottocapo di Stato maggiore della difesa); sono attribuiti allo stesso Ispettorato il potere di emanare disposizioni tecniche attuative per i servizi di sanità operativa demandati alle Forze armate (tale potere è attualmente esercitato dal Ministro della difesa), la funzione ispettiva per le attività sanitarie delle Forze armate e la responsabilità per l'impostazione delle norme nazionali in materia di sanità. La novella, inoltre, demanda la definizione delle circoscrizioni territoriali delle Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza – Commissioni competenti per vari accertamenti medico-legali, tra cui quelli relativi all'idoneità al servizio ed alle infermità da causa di servizio – al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (attualmente la competenza territoriale delle suddette Commissioni è definita dal Capo di Stato maggiore della difesa). All'Ispettorato generale della sanità militare (anziché,

come nella disciplina vigente, allo Stato maggiore della difesa) viene demandata la definizione della struttura ordinativa organica della Commissione medica interforze (o delle Commissioni) di seconda istanza. La nuova, infine, pone alle dirette dipendenze dell’Ispettorato generale della sanità militare il Policlinico militare, i Centri ospedalieri militari e i Dipartimenti militari di medicina legale; l’organizzazione del Policlinico e dei suddetti Centri e Dipartimenti deve essere definita, mediante un’apposita regolamentazione, dal Capo di Stato maggiore della difesa, assicurando la connotazione interforze del personale sanitario e amministrativo che vi presta servizio.

In secondo luogo, segnala che la disciplina di delega di cui all’articolo 8 del disegno di legge, relativa alla ridefinizione del modello operativo delle Forze armate, reca (al comma 1, lettera *i*) il principio di delega della revisione dell’assetto organizzativo e funzionale della sanità militare secondo criteri interforze.

Infine, pone in rilievo che la disciplina di delega di cui al successivo articolo 10, relativa alla riorganizzazione del sistema della formazione del personale militare e civile del Ministero della difesa, reca (al comma 1, lettera *e*, numero 2)) il principio di delega della definizione di percorsi di formazione, aggiornamento e informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene degli alimenti, di tutela ambientale e tecnico-specialistica per la sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

La PRESIDENTE avverte che, in relazione all’andamento dei lavori presso la Commissione di merito, sarà opportuno concludere l’esame entro la fine della corrente settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

La PRESIDENTE comunica che, nell’ambito dell’istruttoria per il disegno di legge n. 2801 e connessi (disposizioni anticipate di trattamento), è stata inviata documentazione da parte della professoressa Toraldo Di Francia.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 19 settembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari Riunione n. 266

*Presidenza del Presidente
MARINELLO*

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMATIVA DEL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2734 (CARTOGRAFIA GEOLOGICA D'ITALIA E DELLA MICROZONAZIONE SISMICA)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 19 settembre 2017

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

57^a Seduta

*Presidenza della Presidente
CARDINALI*

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 1^a e 2^a riunite:

(116-273-296-394-546-B) Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricondimento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Palma; Zanettin ed altri; Barani; Casson ed altri; Caliendo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo su emendamenti.

alla 2^a Commissione:

(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo su emendamenti.

alla 10^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (n. 433): osservazioni favorevoli.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 19 settembre 2017

**Plenaria
(pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente
Rosy BINDI*

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Audizione del Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

L'audizione è dedicata al tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso in Liguria, a completamento della missione svolta a Genova il 24 e 25 luglio scorso.

Giovanni TOTI, *Presidente della Regione Liguria*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, la deputata Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PDL) e i senatori Donatella ALBANO (PD) e Giuseppe LUMIA (PD), cui risponde l'audit.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il presidente Toti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.

**Plenaria
(notturna)**

*Presidenza della Presidente
Rosy BINDI*

La seduta inizia alle ore 20,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

**Seguito dell'audizione del sostituto Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo,
Antonino Di Matteo**
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione del sostituto Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Antonino Di Matteo, iniziata lo scorso 13 settembre.

Intervengono a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Davide MATTIELLO (PD), Francesco D'UVA (M5S) e i senatori Giuseppe LUMIA (PD), Luigi GAETTI (M5S), Salvatore Tito DI MAGGIO (GAL) ai quali risponde Antonino DI MATTEO, *sostituto Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta
indi riprendono in seduta pubblica).*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Di Matteo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 22,35.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione**

Martedì 19 settembre 2017

Plenaria

*Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO*

La seduta inizia alle ore 12,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per le Politiche e gli Affari Europei, on. Sandro Gozi

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Il sottosegretario Sandro GOZI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Laura RAVETTO, *presidente*, interviene a più riprese per alcune richieste di precisazione alle quali risponde, a più riprese, il sottosegretario Sandro GOZI, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Luis Alberto ORELLANA (*PLA-PSI-MAIE*), il deputato Giorgio BRANDOLIN (*PD*) e Laura RAVETTO, *presidente*.

Risponde il sottosegretario Sandro GOZI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il sottosegretario Gozi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 19 settembre 2017

Plenaria

*Presidenza della Vice Presidente
Sandra ZAMPA*

La seduta inizia alle ore 13,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori:

Audizione di Alberto Villani, Presidente della Società Italiana di Pediatria (SIP) e di Maria Luisa Scattoni, Ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), presso il Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca (CORI)

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Avverte che sono presenti il professor Alberto Villani, Presidente della Società Italiana di Pediatria (SIP) e la dottoressa Maria Luisa Scattoni, Ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), presso il Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca (CORI). Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Alberto VILLANI, *Presidente della Società Italiana di Pediatria (SIP)*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Maria Luisa SCATTONI, *Ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS)*, presso il Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca (CORI), svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più riprese le senatrici Venera PADUA (*PD*) e Donella MATTESINI (*PD*), i deputati Francesco PRINA (*PD*) e Giuseppe ROMANINI (*PD*) e Sandra ZAMPA, *presidente*.

Alberto VILLANI, *Presidente della Società Italiana di Pediatria (SIP)* e Maria Luisa SCATTONI, *Ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), presso il Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca (CORI)*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare gli audit per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 14,45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 15.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 19 settembre 2017

**Plenaria
321^a Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente
Giuseppe ESPOSITO*

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il vice presidente Giuseppe ESPOSITO (*Misto-UDC*) rende alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono i senatori CASSON (*Art.1-MDP*) e MARTON (*M5S*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

Martedì 19 settembre 2017

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,20 alle ore 13,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Martedì 19 settembre 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
(Riunione n. 27)**

*Presidenza del Presidente
LAI*

Orario: dalle ore 10,45 alle ore 13,55

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

Martedì 19 settembre 2017

Plenaria

21^a Seduta

*Presidenza della Vice Presidente
RIZZOTTI*

Intervengono la dottoressa Concetta MALASPINA, Dirigente della Regione Lombardia, la dottoressa Marina PRINCIPE, Dirigente salute e politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e il dottor Stefano MIRABELLI, Capo ufficio stampa della medesima Conferenza.

La seduta inizia alle ore 14,04.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

L'auditò e i commissari che ritengano che gli interventi debbano essere secretati possono chiedere preventivamente in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione

o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

La PRESIDENTE introduce l'intervento della dottoressa MALASPINA e della dottoressa PRINCIPE le quali svolgono una relazione illustrando le misure messe in atto dalle Regioni per il finanziamento, il monitoraggio e il controllo delle strutture deputate all'accoglienza delle donne vittime della violenza e alla prevenzione.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e i senatori DALLA ZUANNA (PD), DALLA ZUANNA (PD), D'ADDA (PD) e FAVERO (PD).

Dopo che la dottoressa MALASPINA e la dottoressa PRINCIPE hanno replicato agli interventi, rispondendo ai quesiti posti e fornendo i chiarimenti richiesti, la PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 26 settembre, alle ore 13 e mercoledì 27 settembre, alle ore 13.

Martedì 26 settembre saranno ascoltati in libera audizione rappresentanti di SKY.

Mercoledì 27 settembre saranno ascoltati rappresentanti dell'ISTAT.

La seduta termina alle ore 14,04.